Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 18 marzo 1981 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Campania

Regione Molise

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 17 marzo 1981, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone) per fronteggiare l'emergenza abitativa ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Gioberti, 54, presso SUNIA.

(1675)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **1013**.

Istituzione di un istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere in Tradate.

N. 1013. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Tradate (Varese), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1981
Registro n. 22 *Istruzione, foglio n.* 295

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1979, n. **1014**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Roma.

N. 1014. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Roma, via Tajani, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1981
Registro n. 22 *Istruzione, foglio n.* 292

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **1086**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 196, 197, 198, 199, 200, 201 e 202, relativi alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica, che muta la denominazione in dermatologia e venereologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione
in dermatologia e venereologia

Art. 196. — La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha sede presso la clinica dermatologica e conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia.

Art. 197. — La durata del corso di studi è di tre anni.

Art. 198. — Il numero massimo degli allievi iscrivibili è di ventiquattro complessivamente per l'intero corso di studi.

Art. 199. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia ed istologia normale della cute;
2) fisiologia della cute e degli annessi;
3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
4) microbiologia e parassitologia applicate;
5) tecniche di laboratorio applicate alla disciplina;
6) semeiotica dermatologica e venereologica.

2° *Anno*:

1) patologia delle malattie cutanee;
2) patologia delle infezioni veneree;
3) istopatologia e citologia dermatologica e venereologica;
4) immunopatologia cutanea;
5) dermatologia allergologica e professionale;
6) angiologia;
7) sessuologia.

3° *Anno*:

1) clinica delle malattie cutanee;
2) clinica delle infezioni veneree;
3) dermatologia pediatrica;
4) farmacologia e terapia;
5) fisioterapia dermatologica;
6) cosmetologia;
7) chirurgia plastica riparatrice;
8) igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Art. 200. — Il corso di lezioni deve essere impartito mediante almeno cinquanta lezioni annuali, comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle quattro ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico. Gli specializzandi hanno perciò obblighi di frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento onde seguire i corsi di lezioni e svolgere contemporaneamente esercitazioni pratiche nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori. Gli esami di profitto vengono sostenuti in due sessioni.

L'esame di diploma consiste nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato ventiquattro ore prima della prova.

Art. 2.

Gli articoli 247, 248, 249 e 250, relativi alla scuola di specializzazione in oncologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 247. — La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso la cattedra di oncologia e conferisce il diploma di specialista in oncologia.

Art. 248. — La durata del corso di studi è di tre anni.

Art. 249. — Il numero massimo degli allievi iscrivibili è di settantacinque complessivamente per l'intero corso degli studi.

Art. 250. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

patologia generale dei tumori (I);
oncologia sperimentale (I);
anatomia ed istologia patologica dei tumori (I);
epidemiologia dei tumori;
cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria;
immunologia dei tumori.

2° *Anno*:

patologia generale dei tumori (II);
oncologia sperimentale (II);
anatomia ed istologia patologica dei tumori (II);
citodiagnostica dei tumori;
prevenzione clinica e tecniche diagnostiche e di laboratorio;
radiodiagnostica dei tumori;
oncologia medica (I);
oncologia chirurgica (I).

3° *Anno*:

oncologia medica (II);
oncologia chirurgica (II);
radioterapia dei tumori;
oncologia dell'apparato genitale femminile;
oncologia pediatrica;
princìpi di riabilitazione oncologica;
organizzazione della lotta contro i tumori.

Ogni scuola deve provvedere ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti con l'integrazione di quelli elencati nello statuto.

Art. 251. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche, ai seminari è obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Per le materie a corso pluriennale l'esame è unico.

Art. 3.

L'art. 429, relativo al numero degli iscritti alla scuola di specializzazione in neurofisiopatologia, è così modificato:

« Il numero massimo degli allievi iscrivibili è di quarantacinque complessivamente per l'intero corso di studi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1981
Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 294

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1980, n. **1087.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 92, relativo al corso di laurea in matematica, l'insegnamento di « topologie differenziali » cambia la denominazione in quella di « topologia differenziale ».

Nell'art. 107, relativo al corso di laurea in chimica, gli insegnamenti di « analisi strumentale », « chimica organica superiore » e « tecnica e sintesi speciali inorganiche » cambiano la denominazione rispettivamente in quella di « analisi chimica strumentale », « chimica inorganica superiore » e « tecniche e sintesi speciali organiche ».

Nell'art. 122, relativo al biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria, all'elenco degli insegnamenti del secondo anno, dopo l'insegnamento di « complementi di chimica generale ed inorganica », è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

« elementi di calcolo numerico e programmazione ».

Nell'art. 129, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge ».

Nell'art. 130, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, il primo e sesto comma sono soppressi; nel medesimo articolo è aggiunto il seguente quinto comma:

« L'insegnamento biennale in fisica sperimentale compreso nell'elenco degli insegnamenti fondamentali comporta un esame alla fine di ciascun corso annuale ».

Nell'art. 294, relativo alla scuola di specializzazione sulle conserve alimentari di origine vegetale, il primo comma è così riformulato:

« Alla scuola di specializzazione per il conseguimento del diploma di specialista in conserve alimentari di origine vegetale, possono iscriversi i laureati in agraria, chimica, chimica industriale, ingegneria, medicina veterinaria, scienze naturali e scienze biologiche ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1981
Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 297

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1980.

Valore e caratteristiche di quattro francobolli appartenenti alla serie ordinaria dedicata al Turismo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, fra cui una avente come tematica il Turismo;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979 con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1980, tra l'altro, di quattro francobolli appartenenti alla serie ordinaria predetta, aventi come soggetti Erice, Ravello, Roseto degli Abruzzi e Salsomaggiore Terme;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni nell'adunanza n. 1495 del 25 giugno 1980;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi nei valori da L. 80, 150, 200 e 670, quattro francobolli appartenenti alla serie ordinaria dedicata al Turismo, aventi come soggetti Erice, Ravello, Roseto degli Abruzzi e Salsomaggiore Terme.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48 ×40 formato stampa: mm 44×36; dentellatura: 14; foglio: 25 esemplari; quadricromia.

Le vignette riproducono, in una cornice colorata, una veduta pittorica delle località prescelte, e precisamente: per il valore da L. 80, Erice, veduta panoramica (cornice color arancio); per il valore da L. 150, Ravello, panoramica con Villa Rufolo (cornice color lilla); per il valore da L. 200, Roseto degli Abruzzi, panoramica dal mare (cornice color giallo); per il valore da L. 670, Salsomaggiore Terme, veduta delle Terme (cornice color rosso bruno).

Nelle cornici sono poste, in alto, rispettivamente, le leggende « ERICE », « RAVELLO », « ROSETO DEGLI ABRUZZI », e « SALSOMAGGIORE TERME »; in basso, la parola « ITALIA » e l'indicazione del rispettivo valore, « 80 », « 150 », « 200 » e « 670 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1980

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
DARIDA

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1981
Registro n. 3 Poste, foglio n. 318

(1578)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1980.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla S.p.a. Vita Latina, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande della società per azioni, Vita Latina, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, nonchè di opzioni e di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, nonchè le sottoindicate opzioni e condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni, Vita Latina, con sede in Milano:

tariffa 10, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo pagabile al massimo fino all'85° anno di età, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 6 luglio 1973, n. 8279);

tariffa 10 u, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 6 luglio 1973, n. 8279);

tariffa 11, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 6 luglio 1973, n. 8279);

tassi di premio in estensione delle tariffe, 19, 48, 49 e relative opzioni, approvate con decreto ministeriale 6 luglio 1973, n. 8279;

tassi di premi in estensione della tariffa 28-mista, a premio annuo, adeguabile (approvata con decreto ministeriale 6 luglio 1973, n. 8279);

tariffa 21 - 22, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4 % dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 6 luglio 1973, n. 8279);

tassi di premio in estensione della tariffa 59 - assicurazioni di rendita vitalizia differita adeguabile, a premio annuo costante, con controassicurazione (approvata con decreto ministeriale 6 luglio 1973, n. 8279);

tariffa 25 u, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 6 luglio 1973, n. 8279);

tariffa 59 u, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato stesso, d'applicare come complementare e per contratti in forma collettiva;

tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire, in caso di invalidità totale e permanente, l'esonero dal pagamento dei premi;

tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire, in caso di invalidità totale e permanente, l'esonero dal pagamento dei premi e la corresponsione di una rendita temporanea;

tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire, in caso di invalidità totale e permanente, l'esonero dal pagamento dei premi e l'anticipata liquidazione del capitale garantito in caso di morte;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

condizioni di polizza delle sopraindicate tariffe di assicurazione complementare del rischio di invalidità totale e permanente.

Roma, addì 15 dicembre 1980

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(1579)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1980.

Assegnazione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 75 miliardi per la realizzazione di opere relative alla tutela delle acque dall'inquinamento ai sensi della legge n. 650/79.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Visto in particolare l'art. 4 della predetta legge 24 dicembre 1979, n. 650;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Visti i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali in data 23 ottobre 1980 e dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in data 4 dicembre 1980;

Vista la delibera del CIPE dell'11 dicembre 1980;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 158236 del 17 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1980, registro n. 21, foglio n. 29, emanato in applicazione della sopracitata legge 24 dicembre 1979, n. 650, con il quale vengono introdotte nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica variazioni in aumento attraverso l'istituzione, fra l'altro, del nuovo cap. 7083 sul quale grava « la somma da assegnare alle regioni per la concessione di contributi ai comuni e consorzi intercomunali per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti necessari all'espletamento dei servizi pubblici » ammontanti, per l'esercizio 1980, a lire 75 miliardi;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano è assegnata, per le finalità esposte in premessa, la somma di lire 75 miliardi che viene ripartita come segue:

Regioni e province autonome	Somme (in lire)
Bolzano	1.207.500.150
Trento	1.068.750.000
Piemonte	4.992.125.100
Valle d'Aosta	289.499.850
Lombardia	9.805.999.950
Veneto	5.507.499.900
Friuli-Venezia Giulia	1.625.749.950
Liguria	2.968.750.050
Emilia-Romagna	5.392.749.900
Toscana	4.501.124.850
Umbria	832.750.050
Marche	1.927.125.000
Lazio	7.184.000.100
Abruzzo	2.584.875.150
Molise	392.374.950
Campania	7.214.749.950
Puglia	5.008.750.050
Basilicata	744.874.950
Calabria	2.976.000.000
Sicilia	6.475.625.100
Sardegna	2.299.125.000
Totale	75.000.000.000

Art. 2.

La spesa complessiva di lire 75 miliardi graverà sul cap. 7083 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 133

(1618)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1980.

Modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Agnano 1981.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 12 della convenzione 4 dicembre 1976, concernente la concessione dell'incarico per la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, approvato con decreto ministeriale n. 56281 del 5 gennaio 1977, il quale prevede per ciascuna lotteria di Agnano l'estrazione dei premi settimanali;

Vista la delibera del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in data 10 settembre 1980 con la quale si è determinato di assegnare a decorrere dalla lotteria di Agnano 1981, settimanalmente, per nove settimane consecutive, mediante estrazione a sorte, un premio di L. 5.000.000 e tre premi di L. 2.000.000 ciascuno, per complessive L. 99.000.000 (*novantanovemilioni*);

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Agnano 1981.

Roma, addì 27 dicembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI AGNANO 1981

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Agnano 1981, che invieranno alla società Rometra - Gestione lotterie nazionali, via Calabria, 35, Roma, il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo complessivo di L. 99.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno alla predetta Società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno alla estrazione a sorte, settimanalmente e per nove settimane consecutive, di quattro premi così costituiti:

un premio di L. 5.000.000;

tre premi di L. 2.000.000 ciascuno.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei quattro premi si procederà nel modo seguente:

In tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi 10 quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina. Quando le cartoline pervenute superano il n. 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alle cifre dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti in detti quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità e indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificarne il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società Rometra, via Calabria n. 35 in forma pubblica, alla presenza di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzioni di segretario, e da un rappresentante della società Rometra, concessionaria dell'incarico per la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4.

I nomi dei vincitori verranno resi noti ogni giovedì successivo all'estrazione con un particolare comunicato radiofonico e con l'emissione di appositi bollettini.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale all'indirizzo indicato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - Eur-Roma, entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti al concorso dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario, decorsi venti giorni dall'ultima estrazione dei premi.

LOTTERIA DI AGNANO 1981

Calendario delle estrazioni dei premi settimanali

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
ore 9 del 2 febbraio 1981	2 febbraio 1981
ore 9 del 9 febbraio 1981	9 febbraio 1981
ore 9 del 16 febbraio 1981	16 febbraio 1981
ore 9 del 23 febbraio 1981	23 febbraio 1981
ore 9 del 2 marzo 1981	2 marzo 1981
ore 9 del 9 marzo 1981	9 marzo 1981
ore 9 del 16 marzo 1981	16 marzo 1981
ore 9 del 23 marzo 1981	23 marzo 1981
ore 9 del 30 marzo 1981	30 marzo 1981

(1547)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1981.

Approvazione di tariffe di assicurazioni sulla vita, di opzioni e di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Assicurazioni generali, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni, Assicurazioni generali, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, nonché di tassi di premio, in estensione di tariffe già approvate, di opzioni e di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, nonché le sottoindicate opzioni, i tassi di premio e le condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni Assicurazioni generali, con sede legale in Roma:

tariffa 6-Int., relativa all'assicurazione, a premio annuo limitato, di una rendita vitalizia, da pagarsi in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato dall'epoca del sinistro, e all'assicurazione di ulteriori coperture legate alla morte dell'assicurato ed alla morte della beneficiaria;

tariffa 135-50%, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, e con rimborso del 50% dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto;

tariffa 5-5%, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente aritmeticamente del 5% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 5g-5%, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 5% in progressione geometrica dal secondo anno di assicurazione e pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 5g-10%, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% in progressione geometrica dal secondo anno di assicurazione e pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 14 speciale, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di annualità posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (da utilizzarsi per assicurazioni collettiva o come complementari di contratti in forma individuale);

tariffa 13-2t, relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate;

tariffa 13J-2t, relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate;

tariffa 1C-2t, relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo temporaneo di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa 1BR-2t, relativa all'assicurazione vita intera su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa 1AR-2t, relativa all'assicurazione a vita intera su due teste a premio annuo pagabile al massimo sino all'85° anno di età fittizia comune, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa 5-10%, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10 % dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 5-2t, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 5J-2t, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 135, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla corte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con rimborso dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto;

tariffa 13A, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita sia in vita o no l'assicurato (in sostituzione dell'analoga tariffa approvata con il decreto ministeriale 26 settembre 1952, n. 2008);

tassi di premio in estensione della tariffa 5AJ - assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n (approvata con il decreto ministeriale del 3 aprile 1978, n. 11325);

tassi di premio in estensione della tariffa 5 - assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante (approvata con il decreto ministeriale 3 aprile 1978, n. 11325);

tassi di premio in estensione della tariffa 5J - assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico (approvata con il decreto ministeriale 3 aprile 1978, n. 11325);

tassi di premio in estensione della tariffa 5A - assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo limitato; di un capitale decrescente annualmente di 1/n (approvata con il decreto ministeriale 3 aprile 1978, n. 11325);

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto in una somma ridotta pagabile immediatamente e in un'assicurazione a vita intera per il capitale originario;

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto in una assicurazione a vita intera;

condizioni particolari di polizza della tariffa 135-50%;

condizioni particolari di polizza della tariffa 5-5%;

condizioni particolari di polizza della tariffa 5g-5%;

condizioni particolari di polizza della tariffa 5g-10%;

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione senza visita medica del rischio di invalidità totale e permanente inteso come esonero dal pagamento dei premi (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 2 marzo 1960, n. 3718);

condizioni particolari dell'assicurazione mista immediata a premio unico (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 4 novembre 1977, n. 11017);

condizioni particolari di polizza dell'assicurazione vita intera, a premio annuo (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 21 luglio 1950);

condizioni particolari di polizza dell'assicurazione vita intera, a premio unico (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 21 luglio 1950, n. 837);

condizioni particolari di polizza per forme assicurative con durata contrattuale inferiore ai cinque anni.

Roma, addì 7 gennaio 1981

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(1549)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1981.

Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Agnano 1981.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Agnano 1981, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Agnano, manifestazione 1981, abbinata alla corsa ippica internazionale « Gran premio lotteria Agnano », si concluderà il 5 aprile 1981 all'ippodromo di Agnano (Napoli).

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 39 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A - B - C - D - E - F - G - I - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z - AA - AB - AC - AD - AE - AF - AG - AI - AL - AM - AN - AO - AP - AQ - AR - AS - AT - AU - AV.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 1.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno ad Agnano il giorno 5 aprile 1981, alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 5 aprile 1981, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministero delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei cavalli partecipanti al « Gran premio lotteria di Agnano ».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei cavalli ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei cavalli sarà quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della corsa.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalli vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai cavalli eventualmente classificati.

Nei casi di arrivo simultaneo di più cavalli per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei cavalli arrivati « ex aequo », vengono sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli in questione.

Qualora la manifestazione ippica cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 300.000.000 (trecentomilioni).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Agnano manifestazione 1981, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 30 marzo 1981.

E' data però facoltà agli Intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purchè sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali a Napoli per le ore 12 del giorno 3 aprile 1981.

Art. 9.

Il dott. Giovanni Bianchi, primo dirigente nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1981

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1981
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 282

(1546)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1981.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazione « Abeille-Paix Vie », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale della compagnia francese di assicurazioni « Abeille - Paix Vie », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazione « Abeille - Paix Vie », con sede in Milano:

tariffa 14 I R (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato ed adeguabile annualmente in misura pari alla metà della percentuale di aumento annuo dell'indice del costo della vita;

tariffa 14 I R (5) - 14 I R (10) (M-F), relativa alla assicurazione di una rendita immediata, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in misura pari alla metà della percentuale di aumento annuo dell'indice del costo della vita.

Roma, addì 30 gennaio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(1636)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1981.

Misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi istituito nel territorio extra-doganale di Livigno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro delle finanze, con il quale vengono fissate — ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 — le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extra doganale di Livigno, abbia validità annuale;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 221/1976 con il quale, a modifica dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, la misura del diritto speciale sopra specificato gravante sulla benzina è stato elevato a L. 50 al litro;

Considerato:

che il comune di Livigno con deliberazione consiliare n. 163 del 27 settembre 1980 ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo, come si rileva dalla tabella allegata alla nota n. 1046/STAT in data 15 dicembre 1980 del comitato provinciale dei prezzi di Sondrio;

che il predetto comitato con la nota sopracitata ha espresso parere favorevole in ordine ai valori medi dei generi sopra menzionati, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera *b*), della legge n. 762/1973, riportati nella tabella di cui trattasi;

che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762 da valere per il periodo 1° gennaio 1981-31 dicembre 1981;

Ritenuto:

che in applicazione delle disposizioni contenute nel già citato art. 2 della legge n. 221/1976 la misura del diritto speciale gravante sulla benzina deve essere fissata in L. 50 al litro, mentre appare opportuno confermare in L. 1 al litro per il gasolio e per il petrolio le misure del diritto speciale indicate nel decreto ministeriale del 25 febbraio 1980;

che, per quanto riguarda gli oli combustibili, possono confermarsi i sottoelencati valori medi stabiliti nel precedente citato decreto del 25 febbraio 1980 e per quanto concerne i lubrificanti possono confermarsi i valori medi fissati con il successivo decreto del 18 aprile 1980 che qui di seguito vengono riportati:

1) *olio combustibile fluido*:

a) superiore a 3° E	L. 1.730	al q.le
b) fino a 5° E	» 1.351	a hl.

2) *olio semifluido denso*:

a) superiore a 5° fino a 7° E .	L. 1.408	al q.le
b) superiore a 7° E	» 1.307	» »

3) *lubrificanti per autovetture*:

a) Fiat multigrado 15 W 40 . .	L. 1.221	al kg.
Fiat VS	» 1.042	»
Fiat V 10 W	» 716	»
b) Agip Sintesis	» 2.480	»
Agip Supermultigrado . . .	» 2.090	»
Agip HD	» 1.507	»
c) I.P. Super M.O. 10 W 50 . .	L. 2.189	al kg.
I.P. Dualgrade 20 W 30 . .	» 1.556	»
I.P. Dualgrade 40/50	» 1.556	»
d) Total GTS	» 1.335	»
Total Super HD	» 1.055	»

che, per quanto concerne i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero, in relazione alla tabella inviata dal comitato provinciale dei prezzi di Sondrio, i valori medi possono essere fissati come segue:

4) *Tabacchi*:

4.1 *Di contingentamento*:

a) Nazionali lavorati pacchetto da 20 sigarette	L.	400
b) Esteri lavorati pacchetto da 20 sigarette	»	600

5) *Liquori ed acqueviti in bottiglia originale* - a bottiglia:

a) Whysky non invecchiato . . .	L.	3.000
b) Whysky invecchiato fino a 12 anni	»	6.000
c) Whysky invecchiato oltre 12 anni	»	10.000
d) Brendy e acqueviti	»	3.000
e) Cognac non invecchiato e brendy riserva	»	6.000
f) Cognac invecchiato	»	10.000

6) *Articoli sportivi* - al paio:

a) Sci	L.	80.000
b) Sci completi di attacchi e racchette	»	120.000
c) Attacchi	»	30.000
d) Scarponi	»	40.000
e) Bastoncini	»	10.000

7) *Profumi e prodotti di bellezza*:

a) Essenze - a oncia - 30 gr: a confezione	L.	20.000
b) Acque di colonia e lavande flacone medio da 80 a 120 gr . .	»	12.000
c) Smalti, rossetti e ciprie: a pezzo	»	4.000
d) Sali da bagno, lozioni, tinture: a confezione	»	3.000
e) Creme per la pelle, tubetti o vasetti: cadauno	»	6.000
f) Prodotti alcolici per la pelle, dopobarba: a confezione	»	6.000
g) Saponi fini solidi: a confezione .	»	3.000
h) Saponi per barba e shampoo: a confezione	»	3.000

8) *Apparecchi fotografici e proiettori*:

a) Macchine fotografiche complete di esposimetro, telemetro ed obiettivi sensibili: cadauno . .	L.	300.000
b) Macchine fotografiche da dilettante: cadauno	»	50.000
c) Proiettori: cadauno	»	200.000
d) Cineprese: cadauno	»	250.000
e) Flash, obiettivi e binocoli: cadauno	»	15.000

9) *Apparecchi radio e televisori*:

a) Radio transistor portatile: cadauno	L.	70.000
b) Radio transistor con M.F.: cadauno	»	150.000

c) Autoradio senza registratore: cadauno	L.	70.000
d) Autoradio con registratore: cadauno	»	200.000
e) Televisore in bianco e nero: cadauno	»	300.000
f) Televisori a colori: cadauno	»	600.000
10) *Pellicceria* - a confezione:		
a) Pellicce confezionate di zibellino, chinchilla ed ermellino	L.	25.000.000
b) Pellicce confezionate di visone, lontra, lince	»	8.000.000
c) Pellicce confezionate di volpe, marmotta ed altri analoghi	»	2.000.000
d) Pellicce confezionate di altre pelli con pelo non pregiato	»	600.000
e) Giubbotti e cappotti in pelle di montone e similari uomo e donna	»	400.000
f) Giubbotti, giacche in pelle confezionate	»	100.000
11) *Pelletteria* - cadauna:		
a) Valigie in cuoio	L.	80.000
b) Valigie in pelle	»	100.000
c) Borse in pelli speciali di rettile, coccodrillo, serpente, lucertola: cadauna	»	300.000
d) Borse alta moda firmate	»	200.000
e) Cinture e borsellini in rettile, coccodrillo, serpente, lucertola: cadauna	»	20.000
f) Borse in renna, antilope, daino, cinghiale e altre pelli pregiate: cadauna	»	70.000
g) Idem di altri animali: cadauna	»	40.000
h) Articoli per equitazione: al kg	»	15.000
12) *Tessuti per abito* - a metro lineare:		
a) Tessuto per abito invernale da uomo	L.	18.000
b) Tessuto per abito estivo da uomo	»	13.000
c) Tessuto per abito invernale da donna	»	10.000
d) Tessuto per cappotto da uomo	»	16.000
e) Tessuto per cappotto da donna	»	18.000
f) Tessuto di cotone estivo da donna	»	3.000
g) Tessuto di lino estivo donna	»	15.000
h) Tessuto in seta naturale per abito da donna	»	18.000
i) Popelin di cotone per camice uomo	»	4.000
13) *Articoli di vestiario* - confezionati:		
a) Impermeabili per uomo: a capo	L.	75.000
b) Completo invernale di lana per uomo: a capo	»	130.000
c) Completo estivo in lana e terital per uomo: a capo	»	90.000
d) Cappotto invernale di lana per uomo: a capo	»	110.000
e) Soprabito primaverile di lana per donna: a capo	»	105.000
f) Cappotto invernale di lana per donna: a capo	»	115.000
g) Completo per ragazzi: a capo	L.	45.000
h) Cappotto invernale di lana e misto lana per ragazzi: a capo	»	40.000
i) Gonne di lana per donne: a capo	»	30.000
l) Pantaloni uomo, donna lana misto lana e velluto: a capo	»	25.000
m) Pantaloni lana, misto lana, cotone e velluto ragazzo: a capo	»	12.000
14) *Maglieria e filati*:		
a) Maglia di lana per uomo: a capo	L.	12.000
b) Maglia di lana per donna: a capo	»	8.000
c) Maglia di lana per ragazzo: a capo	»	5.000
d) Pullover di chachemire e cammello: a capo	»	70.000
e) Pullover di lana per uomo: a capo	»	20.000
f) Pullover di lana per donna: a capo	»	18.000
g) Pullover di lana per ragazzo: a capo	»	12.000
h) Filati di lana: al kg	»	25.000

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 la misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche ad essa apportate dalla legge 26 aprile 1976, n. 221, da valere per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1981 è stabilita, per i generi di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 della stessa norma, in L. 50 al litro per la benzina, in L. 1 al litro per il petrolio ed il gasolio.

Art. 2.

La misura del diritto speciale previsto dalle anzicitate disposizioni legislative per i generi sottoelencati per l'anno 1981 è stabilita nelle percentuali appresso specificate:

oli combustibili ed oli lubrificanti: cinque per cento dei valori sopra stabiliti;

tabacchi lavorati nazionali ed esteri: quindici per cento dei valori sopra stabiliti;

sui seguenti generi introdotti dall'estero:

a) liquori ed acqueviti: dieci per cento dei valori sopra stabiliti;

b) articoli sportivi: dieci per cento dei valori sopra stabiliti;

c) profumi e prodotti di bellezza; quindici per cento dei valori sopra stabiliti;

d) apparecchi fotografici; apparecchi radio e televisivi: dieci per cento dei valori sopra stabiliti;

e) pelliccerie: venti per cento dei valori sopra stabiliti;

f) pelletterie: quindici per cento dei valori sopra stabiliti;

g) articoli di abbigliamento: cinque per cento dei valori sopra stabiliti e quindici per cento del valore relativo ai pullover di chachemir e cammello.

L'intendente di finanza di Sondrio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 febbraio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(1548)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 51

Corso dei cambi del 13 marzo 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1024,55	1024,55	1024,60	1024,55	1024,50	1024,50	1024,45	1024,55	1024,55	—
Dollaro canadese	857,30	857,30	857 —	857,30	857,15	857,05	857 —	857,30	857,30	—
Marco germanico	485,08	485,08	485,10	485,08	484,97	484,90	484,86	485,08	485,08	—
Fiorino olandese	438,13	438,13	438,50	438,13	438 —	438,20	438 —	438,13	438,13	—
Franco belga	29,578	29,578	29,62	29,578	29,50	29,60	29,56	29,578	29,578	—
Franco francese	205,73	205,73	205,50	205,73	205,70	205,70	205,74	205,73	205,73	—
Lira sterlina	2271 —	2271 —	2275,50	2271 —	2271,10	2270,30	2271,25	2271 —	2271 —	—
Lira irlandese	1769 —	1769 —	1770 —	1769 —	—	1768,30	1766 —	1769 —	1769 —	—
Corona danese	154,20	154,20	154,30	154,20	154,20	154,10	154,20	154,20	154,20	—
Corona norvegese	189,86	189,86	190 —	189,86	189,90	189,90	189,90	189,86	189,86	—
Corona svedese	221,87	221,87	221,60	221,87	221,90	221,75	221,87	221,87	221,87	—
Franco svizzero	529,74	529,74	530 —	529,74	529,70	529,50	529,70	529,74	529,74	—
Scellino austriaco	68,56	68,56	68,55	68,56	68,55	68,50	68,57	68,56	68,56	—
Escudo portoghese	18,15	18,15	18,10	18,15	11,95	11,90	18,03	18,15	18,15	—
Peseta spagnola	11,929	11,929	11,95	11,929	18,05	18,05	11,926	11,929	11,929	—
Yen giapponese	4,929	4,929	4,93	4,929	4,95	4,95	4,93	4,929	4,929	—

Media dei titoli del 13 marzo 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	55,525
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,250
» 5,50 % » » 1968-83	87,800
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	79,500
» 6 % » » 1971-86	74,800
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	73,900
» 9 % » » 1976-91	75,725
» 10 % » » 1977-92	80,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	75,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,650
» » » » 1-10-1979/81	99,700
» » » » 1-12-1979/81	99,400
» » » » 1- 5-1979/82	98 —
» » » » 1- 7-1979/82	98,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	98,100
» » » » 1- 1-1980/82	99,050
» » » » 1- 3-1980/82	98,950
» » » » 1- 5-1980/82	98,050
» » » » 1- 6-1980/82	98,150
» » » » 1- 7-1980/82	98,500
» » » » 1- 8-1980/82	99,150
» » » » 1-10-1980/82	99,150
» » » » 1- 1-1980/83	98,050
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,700
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,600
» » » 12 % 1- 4-1982	97,750
» » » 12 % 1-10-1983	91,125
» » » 12 % 1- 1-1984	90,225
» » » 12 % 1- 4-1984	90,675
» » » 12 % 1-10-1984	90,625
» » Nov. 12 % 1-10-1987	87,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 marzo 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1024,50
Dollaro canadese	857,15
Marco germanico	484,97
Fiorino olandese	438,065
Franco belga	29,569
Franco francese	205,735
Lira sterlina	2271,125
Lira irlandese	1767,50
Corona danese	154,20
Corona norvegese	189,88
Corona svedese	221,87
Franco svizzero	529,72
Scellino austriaco	68,565
Escudo portoghese	18,09
Peseta spagnola	11,927
Yen giapponese	4,929

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Unificazione», in Como

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1981 il dott. prof. Tertulliano Pirondini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo a r.l. «Unificazione», in Como, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 22 aprile 1972, in sostituzione del rag. Renato Rio, deceduto.

(1519)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo fra i lavoratori di Verolengo «Co.La. Ver.» a r.l., in Verolengo.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1981 il dott. Mario Fantozzi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo fra i lavoratori di Verolengo «Co.La.Ver.» a r.l., in Verolengo (Torino), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del rag. Pier Giuseppe Gariglio, che non ha accettato l'incarico conferitogli.

(1520)

Sostituzione dei commissari liquidatori delle società cooperative «La Casa mia 63», in Scisciano e «Consorzio stabiese produttori latte», in Castellammare di Stabia.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1981 il dott. Arcangelo Capasso è stato nominato commissario liquidatore delle società cooperative «La Casa mia 63», in Scisciano (Napoli) e «Consorzio stabiese produttori latte», in Castellammare di Stabia (Napoli), al fine di provvedere agli adempimenti finali per la definitiva chiusura delle procedure di liquidazione.

(1521)

Scioglimento della società «Cooperativa edilizia - Pax huic domui - a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1981 la società «Cooperativa edilizia - Pax huic domui - a r.l.», in Roma, costituita per rogito notar Giovanni Grassi in data 1° dicembre 1950, rep. n. 24166, reg. soc. n. 2526/50, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. rag. Bruno Leli.

(1522)

Sostituzione del commissario liquidatore della società Cooperativa agricola, consumo, lavoro, già «A. Gramsci», in Bisignano.

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1981 l'avv. Francesco Carci è stato nominato commissario liquidatore della società Cooperativa agricola, consumo, lavoro, già «A. Gramsci», in Bisignano (Cosenza), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale 17 maggio 1965, in sostituzione del dott. Pasquale Magarò.

(1362)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Costruzioni edili stradali C.C.E.S.» a r.l., in S. Pietro in Guarano.

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1981 il dott. Carmine Valentini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Costruzioni edili stradali - C.C.E.S.» a r.l., in S. Pietro in Guarano, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile in sostituzione del dott. Pasquale Magarò.

(1363)

Costituzione di due membri del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Remo Angelini» a r.l., in Pesaro.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1981 i signori Vito Rosaspina e Sergio Talevi sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza della società cooperativa «Remo Angelini» a r.l., in Borgo S. Maria-Pozzo Basso di Pesaro, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione dei signori Adolfo Mazzanti ed Alfredo Pascucci, deceduti.

(1364)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione di un componente della Commissione tributaria centrale

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1981, registro n. 6 Finanze, foglio n. 23, sulla proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1980, il prof. Alberto Barettoni Arleri, professore di ruolo di contabilità di Stato presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, è nominato membro della Commissione tributaria centrale, in sostituzione del dott. Pietro Lania. Al pagamento dei compensi spettanti al prof. Alberto Barettoni Arleri, sarà provveduto con i fondi iscritti sul cap. 6416 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

(1436)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisica generale I.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di ingegneria:
chimica industriale.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1605)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 21 marzo 1980, concernente l'iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'associazione denominata: «Associazione provinciale ortofrutticola agrumaria - A.P.O.A. Esperia», in Catanzaro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 17 aprile 1980, al nono comma delle premesse, dove è scritto: «Visto l'atto in data 8 maggio *1978*», leggasi: «Visto l'atto in data 8 maggio *1979*».

(1553)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, ad un posto di segretario principale nel ruolo della carriera di concetto dei segretari amministrativi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 12 - dicembre 1977, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 12 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1977, registro n. 6 Sanità, foglio n. 332, che approva la graduatoria di merito e dichiara e nomina in prova il vincitore del concorso, per esami, ad un posto di segretario principale nel ruolo della carriera di concetto dei segretari amministrativi, indetto con decreto 20 dicembre 1976.

(1634)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario dell'esperimento pratico del concorso, per esami, a diciotto posti di operaio specializzato meccanico nel ruolo degli operai della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'esperimento pratico del concorso, per esami, a diciotto posti di operaio specializzato meccanico nel ruolo degli operai della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, indetto con decreto ministeriale 9 novembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1980, avrà luogo il 15 aprile 1981, alle ore 8, in Roma, presso l'officina compartimentale impianti elettrici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sita in via di Portonaccio n. 51.

Si precisa che l'esperimento pratico consisterà in un capolavoro da eseguirsi con materiale ferroso e, pertanto, i candidati dovranno presentarsi muniti, oltre che di un documento di riconoscimento non scaduto di validità, anche di un calibro ventesimale per interni ed esterni.

(1608)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1980, n. 62.

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72 *del* 1° *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte, in termini di competenza e di cassa, le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

La somma algebrica di tali variazioni determina un incremento di L. 8.345.896.920.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte, in termini di competenza e di cassa, le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

La somma algebrica di tali variazioni comporta un incremento parimenti di L. 8.345.896.920.

Art. 3.

La ulteriore contribuzione di L. 250.000.000 autorizzata con la legge regionale 9 giugno 1980, n. 59 è disposta anche in termini di cassa.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 11 novembre 1980

DE FEO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1980, n. 63.

Norme sulla contabilità e per la utilizzazione del patrimonio delle unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72 *del* 1° *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Oggetto della legge

La contabilità e la utilizzazione del patrimonio delle unità sanitarie locali istituite ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sono disciplinate dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Collegamento con la programmazione sanitaria nazionale

La Regione concorre alla determinazione degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche al fine di collaborare, mediante apporti analitici, al perseguimento della conformità dei costi dei servizi sanitari da erogarsi ai relativi benefici.

Art. 3.

Collegamento con la pianificazione sanitaria regionale

Il bilancio pluriennale e il bilancio annuale di previsione delle unità sanitarie locali devono essere predisposti in modo da garantire il collegamento sia con il piano sanitario regionale, onde perseguire la realizzazione degli obiettivi fissati dallo stesso, sia con il bilancio pluriennale e con il bilancio annuale di previsione della Regione.

Art. 4.

Comunicazione dei dati statistici e finanziari

Le unità sanitarie locali devono trasmettere con periodicità almeno trimestrale i dati di carattere statistico e finanziario alla Regione — assessorato igiene e sanità —, alle comunità montane e comuni singoli od associati nel cui territorio le unità stesse operano.

TITOLO II
BILANCIO PLURIENNALE

Art. 5.
Natura e validità del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento al piano sanitario regionale e rappresenta il quadro delle risorse che le unità sanitarie locali prevedono di acquisire e di impiegare nel periodo considerato.

In particolare il bilancio pluriennale costituisce strumento di riscontro dell'utilizzazione delle risorse in riferimento all'esercizio delle funzioni di competenza.

Il bilancio pluriennale assume eguale periodicità a quella del piano sanitario regionale.

Il bilancio pluriennale viene allegato al bilancio annuale di previsione, ed è approvato nei modi previsti per il bilancio annuale stesso e non autorizza la riscossione delle entrate nè ad eseguire le spese in esso contemplate.

Gli stanziamenti previsti in esso corrispondono per il primo anno a quelli contenuti nel bilancio di previsione.

Art. 6.
Previsione bilancio pluriennale

Le previsioni del bilancio pluriennale sia in termine di entrate che di spesa vengono assunte in base alle indicazioni formulate dal piano sanitario regionale.

Le previsioni vengono annualmente aggiornate in sede di approvazione del bilancio di previsione di cui costituisce un allegato.

Art. 7.
Strutture del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale è composto da:

a) un quadro delle entrate;

b) un quadro delle spese;

c) un quadro riassuntivo.

Le entrate e le spese devono essere riferite ai titoli ed alle categorie del bilancio annuale.

Le spese inoltre, devono essere riclassificate, in appositi allegati, per funzioni e per programmi.

Art. 8.
Quantificazione delle entrate del bilancio pluriennale

La quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale viene determinata così come segue:

la quota del fondo sanitario regionale, parte corrente, è iscritta applicando all'ammontare del fondo sanitario regionale, previsto nel bilancio pluriennale regionale, i parametri di riparto stabiliti dalla Regione.

la quota del fondo sanitario regionale è iscritta sulla base delle previsioni del bilancio pluriennale regionale e delle prescrizioni del piano sanitario regionale;

le eventuali altre entrate sono iscritte, tenuto conto di tutti i fattori che possono concorrere alla valutazione quantitativa delle stesse, oppure, in assenza, su quanto è stato accertato negli anni precedenti.

Art. 9.
Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale

La quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale è effettuata come segue:

per la spesa corrente, sulla base delle prescrizioni del piano sanitario regionale e con riguardo ai vincoli derivanti dalle pregresse gestioni;

per la spesa in conto capitale, sulla base delle prescrizioni del piano sanitario regionale.

Art. 10.
Equilibrio del bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale il totale delle spese previste deve essere, per lo stesso anno, pari al totale delle entrate previste.

Le entrate debbono, altresì, pareggiare la spesa per ciascun anno con riguardo ad ogni titolo.

TITOLO III
BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

Capo I
FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

Art. 11.
Esercizio finanziario

Le unità sanitarie locali adottano ogni anno il bilancio annuale di previsione, formulato in termini di competenza e di cassa. L'anno finanziario delle unità sanitarie locali decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio, di cui al primo comma, predisposto dal comitato di gestione entro il 30 settembre, è approvato dall'assemblea generale entro il 30 novembre successivo.

Art. 12.
Universalità ed integrità del bilancio

Nel bilancio debbono essere inserite tutte le entrate e tutte le spese; sono vietate le gestioni al di fuori del bilancio.

Tutte le entrate devono essere inserite nel bilancio della U.S.L. al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

Parimenti tutte le spese devono essere inserite in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

Art. 13.
Strutture e contenuto del bilancio annuale di previsione

Il bilancio annuale consta di:

1) uno stato di previsione delle entrate;

2) uno stato di previsione delle spese;

3) un quadro generale riassuntivo e dei prospetti allegati.

Ad ogni stato di previsione è allegata una nota illustrativa nella quale sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni.

Per ciascun capitolo di entrata o di spesa, il bilancio indica:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio al quale il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si prevede il pagamento, sul medesimo esercizio, sia in conto residui sia in conto competenza.

Tra le entrate di cui al punto 3) del comma precedente è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Art. 14.
Saldo finanziario

Tra le entrate di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo precedente è altresì iscritto l'eventuale saldo finanziario presunto al termine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

L'eventuale saldo finanziario attivo risultante dal bilancio preventivo ed accertato in sede di assestamento di cui al successivo art. 22 è destinato al finanziamento delle spese di investimento o correnti « una tantum ».

Art. 15.

Previsione delle entrate e delle spese per la competenza dell'esercizio finanziario.

Le entrate e le spese sono previste secondo disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Nelle previsioni di spesa devono essere comunque iscritte le somme corrispondenti agli impegni già assunti in precedenti esercizi che vengono a scadenza nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.

Per le spese a carattere pluriennale la quota da stanziare nel bilancio annuale è determinata entro i limiti dell'ammontare complessivo autorizzato e tenuto conto degli impegni già assunti nei precedenti servizi.

Art. 16.
Previsioni di cassa

Le previsioni di cassa nel bilancio annuale comprendono:

a) per le entrate la presunta giacenza iniziale di cassa e per ciascun capitolo il totale delle somme che si prevede di riscuotere e versare nell'esercizio sia in conto residui sia in conto competenza;

b) per la spesa il totale delle somme per ciascun capitolo che si prevede di pagare nel corso dell'esercizio sia in conto residui sia in conto competenza, nonchè l'ammontare previsto della giacenza di cassa alla fine dell'esercizio.

Art. 17.
Equilibrio del bilancio in termini di competenza e di cassa

Il totale delle previsioni di spesa in termini di competenza deve essere pari al totale delle entrate in termini di competenza.

Le entrate devono pareggiare le spese con riguardo ad ogni titolo.

Il totale delle spese delle quali si prevede il pagamento nel corso dell'esercizio deve essere pari al totale delle entrate delle quali si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Art. 18.
Classificazione delle entrate e delle spese

Nel bilancio annuale le entrate e le spese sono classificate nei seguenti titoli:

TITOLO I - correnti;

TITOLO II - conto capitale di investimento;

TITOLO III - partite di giro e contabilità speciali.

Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate e le spese si ripartiscono in categorie, secondo la natura economica, e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

Il capitolo costituisce l'unità elementare del bilancio.

Per la classificazione economica e funzionale della spesa, nonchè per l'adeguamento della denominazione dei capitoli delle entrate e delle spese e dei relativi codici, le unità sanitarie locali devono attenersi a quanto stabilito in proposito dalle leggi di bilancio e di contabilità della Regione, sino a quando sara emanato il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 19.
Contabilità speciale

La gestione finanziaria dei presidi e servizi multizonali si attua sulla base di un apposito conto separato che deve essere allegato al bilancio della U.S.L. competente per territorio.

Le U.S.L. potranno istituire altre contabilità speciali per specifiche funzioni che presentino caratteristiche peculiari previste dal piano sanitario regionale.

Per ciascuna contabilità speciale occorre fare riferimento allo schema di bilancio di cui al quarto comma dell'art. 18.

Art. 20.
Allegati al bilancio di previsione

Al bilancio di previsione annuale sono allegati:

1) bilancio pluriennale;

2) prospetto per la riclassificazione della spesa per funzioni;

3) prospetto di riclassificazione della spesa per programmi;

4) relazione al bilancio.

I prospetti di cui ai punti 2) e 3) sono predisposti sulla base di schemi approvati con deliberazioni della giunta regionale.

Art. 21.
Esercizio provvisorio del bilancio

Le U.S.L. sono autorizzate a ricorrere all'esercizio provvisorio del bilancio fino alla intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 aprile.

Durante l'esercizio provvisorio la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi d'esercizio provvisorio ovvero nei limiti del maggiore importo necessario qualora si tratti di spese tassativamente frazionati in dodicesimi.

Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora approvato dall'assemblea generale, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato.

Qualora il provvedimento di approvazione del bilancio deliberato dall'assemblea generale non sia esecutivo è autorizzata in via provvisoria la gestione del bilancio medesimo, nei termini di cui al secondo comma del presente articolo.

Qualora, peraltro, il provvedimento di approvazione del bilancio sia stato rinviato è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo limitatamente ai capitoli non coinvolti dal rinvio.

Qualora, infine, il rinvio investa l'intero bilancio è autorizzata la gestione del bilancio stesso limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

Le limitazioni di cui al comma precedente si intendono riferite sia agli impegni che ai pagamenti.

Capo II
VARIAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 22.
Assestamento e variazioni del bilancio

Entro il 30 giugno di ogni anno le U.S.L. provvedono, mediante deliberazione dell'assemblea generale, all'assestamento del bilancio:

1) per l'aggiornamento dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce e alle relative previsioni in termini di cassa. Non sono ammesse variazioni in aumento dei residui passivi;

2) per l'aggiornamento della giacenza di cassa risultante alla chiusura dell'esercizio precedente cui si riferisce il bilancio;

3) per l'aggiornamento dell'eventuale saldo finanziario.

L'unità sanitaria locale provvede, con deliberazione dell'assemblea generale, ad apportare le variazioni alle previsioni di bilancio in termini di competenza ed in termini di cassa che si rendono necessarie nel corso dell'esercizio.

Restano fermi i vincoli di equilibrio del bilancio di cui all'art. 17.

Nessuna variazione al bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno cui il bilancio stesso si riferisce.

Art. 23.
Fondi di riserva

Nel bilancio sono iscritti tra le previsioni di spesa corrente, in termini di competenza e per un ammontare non superiore al 2 per cento dell'importo delle spese correnti:

un fondo di riserva ordinario per integrare stanziamenti di competenza di parte corrente, rivelatisi insufficienti rispetto al fabbisogno finanziario dei rispettivi servizi;

un fondo di riserva per spese impreviste che deve essere utilizzato soltanto per la istituzione di nuovi capitoli relativi a spese che abbiano carattere di assoluta necessità e che non possano prorogarsi senza evidente detrimento del pubblico servizio.

I prelevamenti dai fondi di cui al precedente comma sono disposti con deliberazioni del comitato di gestione.

Art. 24.
Fondo di riserva del bilancio di cassa

Nel bilancio è iscritto, tra le previsioni in termini di cassa, un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendono necessari nel corso dell'esercizio su capitoli di spesa rivelatisi insufficienti rispetto agli stanziamenti determinati in sede di previsione iniziale.

Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri capitoli di bilancio di cassa è disposto con deliberazione del comitato di gestione.

L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è determinato entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti previsti nel bilancio.

Art. 25.
Fondo per il finanziamento di residui di spese correnti dichiarati perenti

Nello stato di previsione della spesa, titolo I, del bilancio delle U.S.L. è iscritto un apposito fondo per assicurare il finanziamento di residui di spesa correnti dichiarati perenti agli effetti amministrativi.

Al pagamento di tali residui reclamati dai creditori si provvede con prelevamento dell'occorrente importo dal predetto fondo e correlata iscrizione della somma in aumento nei capitoli di spesa interessati.

I prelevamenti dal fondo di cui al precedente primo comma e le correlate iscrizioni sui competenti capitoli di spesa sono disposti con deliberazioni del comitato di gestione.

Art. 26.
Fondo per il finanziamento dei residui di spese in conto capitale dichiarati perenti

Nello stato di previsione della spesa, titolo II, del bilancio delle U.S.L. è iscritto un apposito fondo per assicurare il finanziamento di residui di spesa in conto capitale dichiarati perenti agli effetti amministrativi.

Al pagamento di tali residui reclamati dai creditori si provvede con prelevamento dell'occorrente importo dal predetto fondo e correlata iscrizione della somma in aumento nei capitoli di spesa interessati.

I prelevamenti dal fondo di cui al precedente primo comma e le correlate iscrizioni nei competenti capitoli di spesa sono disposti con deliberazione del comitato di gestione.

Capo III
GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 27.
Stadi dell'entrata

Tutte le entrate delle U.S.L. passano per i seguenti stadi:

accertamento;

riscossione;

versamento.

Tali stadi per talune entrate possono essere ricomprese nel medesimo atto.

Art. 28.
Accertamento delle entrate

L'entrata è accertata quando viene appurato il titolo e la ragione del credito, la persona del debitore e viene iscritto nella contabilità, come competenza dell'esercizio l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo.

Le entrate derivanti da anticipazioni di cassa del tesoriere di cui all'art. 59 vengono accertate esclusivamente sulla base del relativo provvedimento di autorizzazione.

Le entrate concernenti parte compensativa della spesa e quelle comprese nelle contabilità speciali sono accertate in correlazione alla assunzione dell'impegno di spesa.

Art. 29.
Riscossione ed incasso delle entrate

La riscossione delle entrate deve essere fatta, per mezzo della tesoreria e dei dipendenti designati, sulla base di appositi provvedimenti e nei modi e con le forme in essi prescritti, contro rilascio di regolare quietanza e con l'onere della resa del conto.

La riscossione delle entrate è fatta per conto delle unità sanitarie locali sotto la personale responsabilità di chi la effettua e con l'obbligo del versamento in tesoreria.

Nessun titolo di credito verso le unità sanitarie locali può essere ricevuto in pagamento dei debiti verso le stesse.

La riscossione delle entrate realizzate direttamente dalla tesoreria ed il versamento da parte dei dipendenti designati si effettua mediante ordinativi di incasso sottoscritti dal presidente del comitato di gestione o da uno dei componenti dello stesso delegati dal presidente e controfirmati dal responsabile dei servizi finanziari delle U.S.L. o da chi lo sostituisce.

Art. 30.
Contenuto e forma degli ordinativi di incasso

Gli ordinativi, distinti a seconda che si riferiscano al conto della competenza o al conto dei residui, hanno un numero d'ordine progressivo e devono contenere le seguenti indicazioni:

a) l'esercizio cui si riferisce l'entrata;

b) gli elementi relativi alla classificazione del bilancio;

c) il capitolo del bilancio cui va imputata l'entrata, la previsione originaria o variata, gli incassi già disposti e la rimanenza da incassare in termini di competenza e di cassa;

d) il debitore o i debitori che effettuano il versamento;

e) la causa del versamento;

f) la somma da incassare scritta in lettere e in cifre;

g) la data di emissione.

Art. 31.
Limitazioni alla riscossione delle entrate

Gli ordinativi di incasso non riscossi entro il 31 dicembre dell'esercizio di competenza sono restituiti dal tesoriere al servizio ragioneria dell'unità sanitaria locale entro il 10 gennaio dell'anno successivo.

Gli ordinativi di incasso non estinti sono annullati.

Per le entrate rimaste in sospeso si provvede alla emissione di altri ordinativi di incasso nell'esercizio corrente con imputazione al conto di residui.

Art. 32.
Versamento delle entrate

Il versamento di tutte le entrate deve essere effettuato nella cassa della tesoreria.

La tesoreria è tenuta all'incasso anche quando le somme non siano iscritte nel bilancio, o siano iscritte in difetto, od anche in pendenza dell'emissione del relativo ordinativo che deve essere in ogni caso immediatamente richiesto al servizio ragioneria dell'unità sanitaria locale.

Art. 33.
Fasi della spesa

Le spese previste nel bilancio passano attraverso le seguenti fasi:

a) impegno;

b) liquidazione;

c) ordinativo e pagamento.

Le tre fasi possono essere, in alcuni casi, simultanee.

Art. 34.
Impegni di spesa

Gli organi delle unità sanitarie locali, secondo le rispettive attribuzioni, assumono gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

Formano impegno, sugli stanziamenti di competenza dello esercizio le somme dovute dalle unità sanitarie locali, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, ovvero assunte per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti di ogni esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

Le registrazioni degli impegni di spesa riguardanti stipendi ed altre spese di funzionamento già di massima autorizzati possono essere effettuate una sola volta per tutto l'anno e a scadenza periodiche.

Art. 35.
Registrazione degli impegni

Le proposte di provvedimento che autorizzano spese a carico del bilancio delle unità sanitarie locali debbono essere comunicate al servizio ragioneria per la registrazione del relativo impegno a cura dei servizi preposti alla gestione dei rispettivi capitoli di bilancio.

Prima di eseguire la registrazione, il servizio ragioneria verifica la legalità della spesa, la giusta imputazione al bilancio, nonchè l'esistenza della disponibilità sul relativo capitolo.

Nei casi di mancata adozione dei provvedimenti da parte degli organi competenti nell'esercizio cui si riferisce la registrazione, o in caso di variazione ovvero di annullamento dei provvedimenti stessi, i servizi interessati devono immediatamente darne comunicazione al servizio ragioneria per la conseguente variazione ovvero cancellazione della registrazione.

Dopo il 31 dicembre, chiuso l'esercizio finanziario, non possono essere assunti ulteriori impegni.

Art. 36.

Liquidazione delle spese

La liquidazione comporta l'identificazione del creditore, la determinazione dell'ammontare esatto del debito scaduto ed è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore e nel caso di provviste di materiali da affidare a consegnatari, il ricevimento, il collocamento e la iscrizione in inventario dei beni stessi.

Alla liquidazione delle spese provvede il presidente del comitato di gestione.

Il presidente del comitato di gestione può delegare per la liquidazione di spesa, singoli componenti del comitato stesso, o singoli funzionari stabilendo se del caso, opportune direttive.

Art. 37.

Pagamento delle spese

Il pagamento delle spese viene disposto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza e di cassa mediante mandati diretti, individuali o collettivi, a favore dei creditori, tratti sulla tesoreria.

I titoli di spesa di cui ai commi precedenti sono firmati dal presidente del comitato di gestione e da uno dei componenti del comitato stesso, delegato dal presidente e controfirmati dal coordinatore amministrativo e dal responsabile del servizio ragioneria dell'unità sanitaria locale o da chi lo sostituisce.

Nei casi e con le modalità previste all'art. 42 è altresì consentito il pagamento di spese attraverso funzionari delegati a favore dei quali vengono disposti mandati di anticipazione, con l'obbligo della resa del conto secondo le modalità e termini di cui al successivo art. 45.

Art. 38.

Contenuto e forma dei mandati di pagamento

I mandati di pagamento, distinti a secondo che si riferiscano al conto della competenza od al conto residuo, hanno un numero d'origine progressivo e devono contenere le seguenti indicazioni:

a) l'esercizio cui si riferisce la spesa;

b) gli elementi relativi alla classificazione del bilancio;

c) il numero del capitolo di bilancio cui va imputata la spesa, lo stanziamento originale e quello successivamente variato, i pagamenti già disposti e la rimanenza disponibile in termini di competenza e di cassa;

d) il creditore od i creditori o chi per essi legalmente autorizzato a rilasciare quietanze;

e) gli estremi dei conti correnti postali o bancari nei casi consentiti dalla legge;

f) l'oggetto delle spese;

g) la somma da pagare scritta in lettere ed in cifre;

h) le indicazioni dei documenti giustificativi allegati;

i) il luogo dove devono eseguirsi i pagamenti;

l) la data dell'emissione.

Art. 39.

Estinzione dei titoli di pagamento

La tesoreria estingue i mandati di pagamento nei limiti dei fondi stanziati in bilancio in termini di competenze e di cassa ed in conformità alle altre disposizioni di legge.

Fatto salvo quanto stabilito dal comma successivo e dalle disposizioni della presente legge circa l'erogazione di fondi mediante il servizio di economato e tramite funzionari delegati, il pagamento di qualsiasi spesa deve essere fatto esclusivamente dalla tesoreria sulla base dei mandati di pagamento previsti dalla presente legge.

La tesoreria è tenuta al pagamento, in mancanza del relativo mandato solo per spese obbligatorie, indilazionabili e scadute, riguardanti imposte ed altre somme per le quali sia prevista l'anticipazione da norme di legge. In tali casi la tesoreria richiede immediatamente al servizio ragioneria l'emissione del relativo mandato.

Art. 40.

Commutazione d'ufficio dei titoli di spesa per agevolare la riscossione

I mandati di pagamento individuali e collettivi totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui sono stati emessi, considerati di riscossione certa, sono commutati d'ufficio in vaglia postale ordinario o telegrafico od assegno circolare non trasferibile a favore della persona del creditore, con tassa e spese a carico di quest'ultimo.

I titoli di spesa di cui al precedente comma, muniti della dichiarazione di commutazione in sostituzione alla quietanza del creditore, si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto delle unità sanitarie locali.

Art. 41.

Limitazione del pagamento dei titoli di spesa

I mandati di pagamento individuali e collettivi totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui sono stati emessi, per i quali non sia stata disposta la commutazione di cui all'articolo precedente, devono essere restituiti entro il 10 gennaio successivo dalla tesoreria.

I mandati di pagamento individuali inestinti sono annullati. I mandati di pagamento collettivi rimasti parzialmente insoluti sono ridotti alla somma effettivamente pagata.

Per le quote rimaste così insoddisfatte si provvede alla emissione di altri mandati nell'esercizio nuovo con imputazione al conto dei residui, sempreché non sia intervenuta la prescrizione del credito o la perenzione amministrativa.

Art. 42.

Funzionari delegati

Per le spese riguardanti particolari servizi il comitato di gestione nei casi in cui si ritenga necessario assicurare un miglior soddisfacimento delle esigenze dei servizi può far ricorso mediante provvedimento motivato all'anticipazione di fondi a favore di un dipendente della unità sanitaria locale, che assume pertanto la figura di funzionario delegato, perchè provvede al pagamento delle spese medesime con l'obbligo della resa del conto.

Art. 43.

Servizio economato

E' istituito un servizio di economato per le spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici, nonchè per quelle di manutenzione degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti e per le altre spese varie degli uffici e dei servizi che, per la loro natura, devono farsi in economia o quando ricorrano speciali circostanze che ne richiedano la esecuzione immediata.

Tale servizio è disciplinato da un apposito regolamento che specifica la natura delle spese, il limite massimo entro cui le medesime devono essere contenute, le modalità delle anticipazioni e dei pagamenti, della resa del conto e della sua approvazione da parte del comitato di gestione.

I dipendenti delegati alla gestione del servizio economato sono personalmente responsabili delle spese sostenute e della regolarità dei pagamenti eseguiti.

Art. 44.

Assegnazione di fondi ai funzionari delegati e per l'espletamento del servizio di economato

I fondi occorrenti ai funzionari delegati ed ai dipendenti di cui all'articolo precedente per l'espletamento dei particolari servizi loro affidati sono messi a disposizione, nei limiti delle somme indispensabili alle effettive esigenze mediante mandati di anticipazione estinguibili con accreditamento in appositi conti correnti aperti presso le filiali o la sede provinciale dell'istituto di credito titolare del servizio tesoreria delle unità sanitarie locali.

Le anticipazioni anzidette devono essere effettuate con separati mandati di pagamento per ogni capitolo del bilancio e l'importo di ciascuno di esse non potrà superare la somma occorrente per un trimestre.

Sui fondi depositati nei conti correnti di cui al primo comma devono essere applicate le stesse condizioni di tasso stabilite per le eccedenze attive di tesoreria.

Gli interessi maturati su detti fondi devono essere versati annualmente alla tesoreria.

Art. 45.
Rendiconti da parte dei funzionari delegati

Il funzionario delegato deve rendere il conto delle somme erogate, corredato dei documenti giustificativi delle spese, in via ordinaria trimestralmente alla scadenza del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto distinto per ciascun capitolo dovrà essere comunque presentato quando, per qualsiasi ragione, il funzionario delegato lascia l'incarico.

Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in 10 giorni dalla scadenza di cui al primo comma o dal verificarsi di eventi che comportino la cessazione dell'incarico ai sensi del comma precedente.

I competenti uffici delle unità sanitarie locali, effettuati i riscontri e le verifiche necessarie, trasmettono il rendiconto al comitato di gestione, il quale con proprio atto, lo approva dando discarico al funzionario incaricato delle somme erogate ed autorizzando la reintegrazione delle disposte anticipazioni per le esigenze del successivo trimestre.

Alla fine dell'esercizio, si emette un mandato di saldo nel caso che il funzionario delegato, dal conto dell'ultimo trimestre, risulti creditore. Qualora egli risulti invece, in debito, la somma rimasta disponibile sull'anticipazione deve essere, al termine dell'esercizio finanziario, versata in tesoreria, in conto entrate eventuali e potrà essere assegnata al corrispondente capitolo di spesa.

I funzionari delegati non possono, delle somme ricevute in anticipazione, fare uso diverso da quello per cui vennero concesse.

Art. 46.
Residui attivi

Costituiscono residui attivi le somme accertate ai sensi della presente legge e non riscosse o versate entro il termine dell'esercizio.

Le somme di cui al comma precedente vengono conservate nel conto residui fino a quando i relativi crediti non sono stati riscossi e versati o si sono estinti per prescrizione od altra causa.

Le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 47.
Residui passivi

Le somme impegnate e non pagate entro il 31 dicembre costituiscono residui passivi.

Le somme stanziate in conto capitale anche se non impegnate possono essere mantenute in bilancio, nella gestione residui, per un solo esercizio successivo a quello di stanziamento. Decorso tale termine esse costituiscono, per la parte non impegnata, economia di spesa.

Le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del titolo I del bilancio non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 48.
Conservazione dei residui passivi
Perenzione amministrativa

La conservazione dei residui passivi è consentita per non più di due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato. Trascorso tale termine i residui sono dichiarati perenti agli effetti della loro eliminazione in via amministrativa alle strutture contabili, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 25 e 26.

Art. 49.
Separazione del conto dei residui da quello della competenza
Divieto di variazione dei residui

Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata ai fondi della competenza e viceversa.

Inoltre, nelle scritture deve tenersi conto distinto dei residui attivi e passivi secondo gli esercizi da cui provengono.

In nessun caso si può iscrivere tra i residui degli anni decorsi alcuna somma dell'entrata o nella spesa che non sia stata compresa nella competenza degli esercizi anteriori.

Capo IV
RENDICONTO

Art. 50.
Strutture e funzioni del rendiconto

I risultati della gestione del bilancio sono riassunti e dimostrati annualmente nel rendiconto generale che comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio.

Il rendiconto generale è predisposto dal comitato di gestione ed inviato alla giunta regionale la quale esprime il proprio parere entro 30 giorni.

Il rendiconto generale deve essere deliberato dall'assemblea generale entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello a cui si riferisce.

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

1) l'ammontare dei residui accertati all'inizio dell'esercizio finanziario al quale il conto medesimo si riferisce;
2) le previsioni finali in termini di competenza;
3) le previsioni finali in termini di cassa;
4) l'ammontare delle entrate riscosse in conto residui;
5) l'ammontare delle entrate riscosse in conto competenza;
6) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio finanziario;
7) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;
8) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate accertate rispetto alle previsioni in termini di competenza;
9) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate riscosse rispetto alle previsioni in termini di cassa;
10) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio finanziario ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonchè dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio stesso;
11) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio al quale il conto si riferisce, in base alle cancellazioni od ai riaccertamenti effettuati e da riportare al nuovo esercizio finanziario;
12) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;
13) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio finanziario.

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
2) le previsioni finali in termini di competenza;
3) le previsioni finali in termini di cassa;
4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario;
7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio finanziario;
8) le economie e le eventuali eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti in termini di competenza;
9) le economie e le eventuali eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti in termini di cassa;
10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo nonchè dei residui passivi riprodotti nel corso dello esercizio stesso;
11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio finanziario al quale il conto si riferisce in base alle cancellazioni ed alle reiscrizioni effettuate e da riportare al nuovo esercizio finanziario;
12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;
13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio finanziario.

Il conto generale del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto stesso si riferisce:

le attività e le passività finanziarie;

ogni altra attività e passività, nonchè le poste rettificative intervenute nel corso dell'esercizio.

Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

Al conto del patrimonio è allegato l'elenco descrittivo dei beni immobili e mobili di destinazione.

Art. 51.

Allegati al rendiconto finanziario

Al rendiconto finanziario devono essere allegati:

1) un prospetto per la riclassificazione delle spese per funzioni;

2) un prospetto per la riclassificazione delle spese per programmi;

3) un riepilogo dell'inventario delle immobilizzazioni e dei beni mobili;

4) un prospetto riepilogativo dei contratti finanziari;

5) una relazione che faccia specifico riferimento ai livelli assistenziali raggiunti, alla spesa sostenuta per le varie attività svolte ed al grado di raggiungimento degli obiettivi, posti in relazione ai costi sostenuti, utilizzando adeguati indicatori di efficienza.

I prospetti e i riepiloghi previsti dal presente articolo, nonchè gli indicatori di efficienza vengono determinati dalla giunta regionale.

Capo V

SCRITTURE E RILEVAZIONI CONTABILI

Art. 52.

Libri e registri obbligatori

Le unità sanitarie locali devono tenere i seguenti libri e registri:

1) giornali dei mandati e delle ricevute e libro mastro;

2) giornale del riscuotitore interno;

3) protocollo fatture fornitori;

4) partitario fornitori;

5) inventario degli immobili e dei beni mobili registrati;

6) inventario dei beni mobili;

7) libro relativo ai contratti finanziari.

La giunta regionale può con propria delibera stabilire le modalità da osservare per la tenuta e la conservazione delle predette scritture.

Le unità sanitarie locali devono, altresì, tenere i libri e i registri obbligatori ai sensi delle vigenti norme in materia tributaria.

TITOLO IV

CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 53.

Oggetto e finalità dei controlli

Sull'attività delle unità sanitarie locali si esercita un controllo di gestione finanziario ed economico secondo le disposizioni contenute nei successivi articoli del presente titolo.

Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.

Il controllo economico ha come fine la valutazione dell'efficienza della spesa sanitaria ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale con riferimento al rapporto costi-benefici.

Art. 54.

Verifiche periodiche di cassa

Le verifiche di cassa, da effettuarsi con ritmo almeno trimestrale, sono attuate dai competenti uffici del comune o dalla comunità montana interessata al fine di accertare eventuali disavanzi, da comunicare immediatamente al sindaco o al presidente della comunità montana competente per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 56.

Qualora nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale siano compresi i territori di più comuni o di una comunità montana e di uno o più comuni che non facciano parte della stessa, l'assemblea generale dell'unità sanitaria locale stessa individua il comune a cui affidare le verifiche periodiche di cassa.

Art. 55.

Rendiconti trimestrali di competenza e di cassa

I rendiconti trimestrali di competenza e di cassa debbono essere trasmessi dalle unità sanitarie locali, alla Regione entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del trimestre e devono dare conto dei debiti e dei crediti dei bilanci già accertati alla data della resa del conto anzidetto, nonchè dell'avanzo e del disavanzo di cassa, dettagliando gli eventuali impedimenti per cui non sono stati effettuati i pagamenti per forniture entro 90 giorni dalla stipula del contratto come previsto dall'art. 73.

Art. 56.

Provvedimenti per riportare in equilibrio il conto di gestione

Ove dalle verifiche periodiche di cassa o dai rendiconti trimestrali di competenza e di cassa risulti che la gestione manifesti un disavanzo complessivo e ciò anche con riguardo ai debiti ed ai crediti di bilancio, l'assemblea generale dell'unità sanitaria locale adotta i provvedimenti volti a rimuovere le cause che hanno determinato il disavanzo ed a recuperare il disavanzo stesso, anche in relazione a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 57.

Contabilità dei costi

Le unità sanitarie locali devono istituire apposita contabilità dei costi riferite a ciascuno dei centri di costo ed ai quali siano dettagliatamente imputate le voci di spesa corrente o in conto capitale al fine di pervenire alla dimostrazione del costo complessivo, per esercizio, di ciascun centro.

Detta contabilità è tenuta sulla base di modalità e secondo apposito schema approvato dalla giunta regionale.

Le risultanze della contabilità in argomento forniranno oggetto del prospetto di cui al primo comma, punto 2), dell'art. 20.

Art. 58.

Contabilità di magazzino

Le unità sanitarie locali provvedono ad istituire apposita contabilità di magazzino mediante idonee rilevazioni le quali debbono distintamente indicare, per categorie omogenee di beni, le quantità esistenti all'inizio dell'esercizio, i carichi e gli scarichi e la giacenza al termine di ciascun mese.

Le norme per la tenuta della contabilità di magazzino, nonchè quelle per il movimento dei materiali di facile consumo, sono disposte dalla giunta regionale.

TITOLO V

SERVIZIO TESORERIA

Art. 59.

Affidamento servizio tesoreria

Il servizio di tesoreria è affidato, con provvedimento del comitato di gestione, mediante licitazione o trattativa privata, ad una delle seguenti istituzioni creditizie in applicazione dell'art. 5 del regio decreto legge 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Ministro del tesoro 2 agosto 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 1980, n. 223:

istituti di credito di diritto pubblico;

banche di interesse nazionale;

banche di credito ordinario con un patrimonio non inferiore a lire 300 milioni;

casse di risparmio, monti di credito su pegno di prima categoria, banche popolari e casse rurali ed artigiane con un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni.

A parità di condizioni il servizio di tesoreria viene affidato all'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria per il comune o la maggior parte dei comuni o per la comunità montana operanti nell'ambito territoriale delle unità sanitarie locali, sempreché appartenente ad una delle suddette categorie di banche.

La giunta regionale approva il capitolo per l'affidamento dei servizi di tesoreria.

Il capitolo deve stabilire la possibilità delle unità sanitarie locali di ricorrere ad anticipazioni mensili in misura non superiore ad un dodicesimo della spesa corrente stanziata nel bilancio di previsione per l'anno in corso e deve uniformarsi, ai fini della disciplina del servizio di tesoreria delle unità sanitarie locali, ai criteri generali fissati dal decreto interministeriale di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 60.

Capitolato del servizio di tesoreria

Il capitolato deve prevedere:

i criteri per l'affidamento del servizio;

la cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dall'assunzione dello stesso;

le modalità per la riscossione ed il versamento delle entrate, per il rilascio delle quietanze, per l'esecuzione dei pagamenti, per le anticipazioni obbligatorie di cassa, per il deposito a frutto delle giacenze eccedenti il fabbisogno ordinario di cassa;

le modalità per la tenuta dei registri obbligatori;

le modalità per la comunicazione dei provvedimenti regionali e di ogni altro elemento inerenti al servizio di tesoreria;

le modalità per le verifiche periodiche di cassa, per la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi e per la resa del conto della gestione annuale;

La tenuta di una contabilità analitica atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa e tutti gli altri registri che si rendano necessari nell'interesse di una chiara rilevazione contabile;

l'invio giornaliero alle unità sanitarie locali di apposita distinta dalla quale risultino analiticamente indicate le riscossioni ed i pagamenti effettuati dal tesoriere nonchè il fondo di cassa.

Il capitolato deve inoltre prevedere le modalità per l'effettuazione, da parte degli uffici dei comuni, singoli o associati e delle comunità montane interessate, di periodiche verifiche di cassa con ritmo almeno bimestrale.

Art. 61.

Responsabilità del tesoriere

Il tesoriere dell'unità sanitaria locale è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa non conformi alle disposizioni della presente legge.

Il tesoriere dell'unità sanitaria locale è inoltre responsabile della riscossione delle entrate e delle altre incombenze derivanti dall'assunzione del servizio.

La vigilanza ed il riconoscimento esercitati dai dipendenti dell'unità sanitaria locale sulla gestione del servizio di tesoreria, nonchè le verifiche espletate ai sensi dell'art. 54, non comportano esclusione o diminuzione della responsabilità del tesoriere, anche per fatti ad esso imputabili per la mancata tempestiva estinzione di titoli di cassa a favore di creditori.

Il tesoriere deve rendere il conto della gestione di cassa, relativa all'esercizio chiuso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui il conto stesso si riferisce o entro due mesi dalla data di cessazione del servizio.

Il responsabile del servizio ragioneria dell'unità sanitaria locale appone il visto di regolarità contro previo riscontro della corrispondenza fra le registrazioni contabili dell'unità sanitaria locale e i dati evidenziati di tale conto.

TITOLO VI

I CONTRATTI

Art. 62.

Scelta del contraente

I contratti dell'unità sanitaria locale dai quali derivi una entrata o spesa devono essere, di regola, preceduti da incanti, secondo le norme della legge di contabilità di Stato e della legge comunale e provinciale.

La scelta del contraente avviene a mezzo di asta pubblica, licitazione privata, trattativa privata o appalto concorso.

Art. 63.

Asta pubblica

L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede centrale dell'unità sanitaria locale.

Un estratto di esso è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale od a larga diffusione locale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara.

L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonchè i criteri di aggiudicazione di cui all'art. 65.

Art. 64.

Licitazione privata

Nel caso di licitazione privata per l'esecuzione di opere si provvede secondo le norme indicate nella legge 2 febbraio 1973, n. 14 e successive modificazioni, negli altri casi, in uno dei seguenti modi:

a) per mezzo di offerta segreta da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara;

b) per mezzo di offerta di prezzi unitari.

L'invito a ditte o persone ritenute idonee deve contenere, in schema, almeno:

la descrizione sommaria dell'oggetto o della prestazione da eseguire;

le condizioni generali e particolari del contratto;

l'indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione.

Art. 65.

Criteri di aggiudicazione per asta pubblica e per licitazione privata

Le gare, sia ad asta pubblica che a licitazione privata sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

1) per i contratti dai quali derivi un'entrata per l'unità sanitaria locale al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'asta di gara o nella lettura di invito;

2) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'unità sanitaria locale, fermo restando per gli appalti delle opere pubbliche le disposizioni di cui alla legge n. 14 del 2 febbraio 1973:

a) al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei servizi che formano oggetto del contratto, debbono essere conformati ad appositi capitolati o disciplinati tecnici;

b) a favore dell'offerta più vantaggiosa non solo in termini economici, ma anche con riferimento alla qualità della prestazione ed alla funzionalità tecnica del servizio.

L'unità sanitaria locale, a giudizio insindacabile, esclude le offerte di coloro che, nell'esecuzione di altri contratti, si sono resi colpevoli di negligenza o mala fede.

Art. 66.

Trattativa privata

Le unità sanitarie locali possono procedere a trattativa privata:

1) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti ovvero quando non abbiano condotto ai risultati minimi indicati dall'amministrazione;

2) quando ricorrano le condizioni per dar luogo all'aggiudicazione di lavori in prosecuzione di altri già appaltati, con le modalità della legge 3 gennaio 1978, n. 1;

3) quando si tratti dell'acquisto di beni o servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti e la cui produzione sia garantita da privativa industriale e per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

4) quando si debbono prendere in affitto locali destinati a servizi ed a sede degli uffici dell'unità sanitaria locale;

5) quando ricorrano circostanze eccezionali, di estrema urgenza, esaurientemente motivate;

6) quando si tratti di contratti di valore non superiore ai trenta milioni. A tal fine:

a) le opere, le forniture e i lavori di eguale natura debbono formare oggetto di un unico contratto senza artificiali separazioni;

b) l'ammontare del contratto si desume dalla ragione composta dal prezzo e dalla durata di esso quando si tratti di spese continuative.

Art. 67.
Appalto concorso

Si provvede all'appalto concorso, quando si tratti di lavoro e forniture di particolare complessità tecnico-scientifica e che richiedono competenze o mezzi di esecuzione speciali.

In tal caso, le persone o le ditte invitate presentano nei modi e nelle forme previsti dall'invito il progetto dei lavori o della fornitura.

La scelta del progetto è effettuata dal comitato di gestione, sentito il parere di una commissione tecnica appositamente nominata sulla base di valutazione degli elementi economici e tecnici delle singole offerte.

Nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la elaborazione dei progetti dai medesimi presentati.

Art. 68.
Servizi in economia

Con atto deliberativo dell'assemblea generale su proposta del comitato di gestione, è approvato il regolamento per i servizi o forniture da eseguirsi in economia.

Il regolamento dovrà stabilire i limiti di somme per gruppi omogenei di servizi o forniture.

Art. 69.
Uniformità dei contratti

I contratti riguardanti le locazioni, gli acquisti, la somministrazione o gli appalti delle unità sanitarie locali debbono uniformarsi al capitolato tipo approvato dalla giunta regionale con propria deliberazione.

La giunta regionale stabilisce le liste merceologiche tipo dei beni e materiali di generale consumo occorrenti alle unità sanitarie locali.

Art. 70.
Pubblicità dei contratti

I contratti e i verbali per incanti, licitazioni private, appalti-concorso e tutti gli atti delle unità sanitarie locali per cui occorra pubblicità ed autenticità della forma, sono redatti in forma pubblica amministrativa, dal responsabile del servizio competente.

Nei pubblici incanti e nelle licitazioni private in verbale di aggiudicazione equivalente a tutti gli effetti al contratto.

Il responsabile del servizio di cui al primo comma provvede alla registrazione degli atti ai sensi della legge del registro e tiene lo speciale repertorio prescritto dalla legge medesima.

E' fatta salva la possibilità di ricorrere, anche a seguito di richiesta dell'altro contraente, alla forma notarile.

Art. 71.
Stipulazione dei contratti

La stipulazione dei contratti relativi a beni immobili e a beni mobili registrati viene espletata dal comune nel quale è ubicato il bene immobile o nel quale ha sede il presidio sanitario cui il bene mobile registrato è assegnato.

Le eventuali spese per la stipulazione dei contratti e le relative tasse e imposte che per legge sono a carico del comune vanno imputate al bilancio dell'unità sanitaria locale che ha deliberato il contratto.

Art. 72.
Forme collaborative

Le unità sanitarie locali possono stipulare intese con altre unità sanitarie locali al fine di:

1) acquistare beni o realizzare opere di comune interesse;

2) regolare l'utilizzazione comune di particolari uffici o servizi o di beni appartenenti ad una sola di esse o ad altri.

Art. 73.
Modalità di pagamento

I contratti per la fornitura di beni o servizi devono prevedere la clausola del pagamento entro novanta giorni dalla data di ricevimento della fattura o del documento equipollente.

Il termine di pagamento di cui al primo comma si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compresi il collaudo e la verifica, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso fino alla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali.

Art. 74.
Controlli

I controlli relativi all'esecuzione ed al collaudo delle opere eseguite in appalto sono esercitati a cura dell'ente, salvo quanto stabilito in leggi statali o regionali, per le opere finanziate in tutto o in parte dallo Stato o dalla Regione.

Spetta al comitato di gestione di deliberare sulle domande o riserve dell'appaltatore, sulle transazioni, sulla non applicazione di penalità contrattuali, nonchè sulla revisione in aumento o in diminuzione dei prezzi contrattuali.

TITOLO VII
GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 75.
Classificazione dei beni immobili

Agli effetti della presente legge i beni immobili di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 sono classificati in:

a) beni destinati alla erogazione dei servizi sanitari;

b) beni destinati a fornire rendite patrimoniali.

Art. 76.
Assunzione in carico di beni immobili

I beni immobili di cui alla lettera *a*) dell'art. 75, oltre ad essere assunti in carico nell'inventario del comune sul cui territorio sono ubicati, sono iscritti nell'inventario dei beni mobili delle unità sanitarie locali di destinazione. Tale inventario deve contenere le seguenti indicazioni:

1) il numero progressivo di carico;

2) la data di presa in carico;

3) la denominazione, la descrizione, l'ubicazione ed i dati catastali di ogni singolo bene;

4) la destinazione funzionale nell'ambito dell'unità sanitaria locale;

5) gli estremi dei provvedimenti di trasferimento.

Per il trasferimento e la presa di carico dei beni vengono adottati, sia da parte del comune che dell'unità sanitaria locale i necessari provvedimenti.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche ai beni mobili registrati da parte dei comuni ove è situato il presidio sanitario al quale il bene mobile stesso è assegnato e da parte della competente unità sanitaria locale.

Art. 77.
Assunzione in carico dei beni mobili

I beni mobili destinati da parte dei comuni alle unità sanitarie locali, oltre ad essere assunti in carico nell'inventario del comune dove sono utilizzati al momento della destinazione, sono iscritti nell'inventario dei beni mobili della competente unità sanitaria locale.

Tale inventario deve contenere le seguenti indicazioni:

1) il numero progressivo di carico;

2) la data di presa in carico;

3) la denominazione e la descrizione di ogni singolo bene;

4) la quantità e il numero per ciascuna specie;

5) l'indicazione del presidio, ufficio e locale ove sono collocati;

6) gli estremi dei provvedimenti di trasferimento.

Per il trasferimento o la presa in carico dei beni mobili vengono adottati sia da parte del comune che delle unità sanitarie locali i necessari provvedimenti.

Art. 78.
Manutenzione ordinaria e straordinaria
dei beni destinati alle unità sanitarie locali

La manutenzione ordinaria e staordinaria dei beni di cui alla lettera *a*) dell'art. 75 spetta alle unità sanitarie locali.

Art. 79.

Acquisto ed alienazione dei beni patrimoniali

L'assemblea generale dell'unità sanitaria locale può deliberare proposte di svincolo di destinazione dei beni di cui al primo comma dell'art. 43 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, osservando la procedura prevista dal successivo art. 44.

Art. 80.

Beni da reddito

I comuni, ove i beni di cui alla lettera *b*) dell'art. 75 della presente legge sono ubicati, provvedono per la alienazione, la amministrazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di detti beni nel rispetto delle norme di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

TITOLO VIII

RESPONSABILITA'

Art. 81.

Responsabilità per spesa in eccedenza alla quota di dotazione

Gli amministratori e i coordinatori dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale sono responsabili in solido delle spese disposte od autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non siano destinate da esigenze o direttive di carattere locale da collegare a fattori straordinari di mobilità accertati dagli organi sanitari della regione e finanziabili con la riserva di cui al quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 82.

Responsabilità dei componenti del comitato di gestione

I componenti del comitato di gestione rispondono personalmente ed in solido quando danno luogo al pagamento di spese conseguenti a deliberazioni e atti degli organi delle unità sanitarie locali, con cui sono stati assunti i relativi impegni, non divenuti esecutivi nei modi di legge.

I componenti del comitato di gestione rispondono personalmente ed in solido delle spese pagate in relazione alle deliberazioni immediatamente eseguibili da essi adottate e che siano state annullate dal competente organo di controllo.

Art. 83.

Responsabilità dei dipendenti delle unità sanitarie locali

I dipendenti delle unità sanitarie locali rispondono personalmente ed in solido quando danno luogo al pagamento di spese nel caso previsto dal primo comma dell'art. 82.

Art. 84.

Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti

Gli amministratori e i dipendenti delle unità sanitarie locali sono responsabili per i danni derivanti alle unità sanitarie locali stesse da violazione di obblighi di funzioni o di servizio secondo le norme vigenti per gli amministratori e dipendenti dei comuni e delle provincie.

Art. 85.

Responsabilità dei funzionari delegati e dei dipendenti preposti ai servizi economati

I dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono compiti di funzionari delegati e quelli che provvedono alla gestione del servizio di economato rispondono, oltrechè a norma degli articoli 83 e 84 anche ai sensi delle specifiche disposizioni che li riguardano contenuti nella presente legge.

Art. 86.

Esonero da responsabilità

I dipendenti delle unità sanitarie locali sono esenti dalle responsabilità previste nei precedenti articoli quando abbiano agito per un ordine scritto alla cui esecuzione erano tenuti, salvo la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

Art. 87.

Responsabilità per maneggio di denaro

Chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro delle unità sanitarie locali ne risponde a norma delle disposizioni contenute negli articoli 83, 84 e 85 della presente legge.

Art. 88.

Obbligo di denuncia

Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione e degli altri servizi ed uffici delle unità sanitarie locali i quali vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporti cui sono tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità per violazione degli obblighi previsti dall'art. 34 ed ai sensi degli articoli 81, 82, 83, 84, 85 e 87 della presente legge, devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni.

Se il fatto dannoso sia imputabile ad un amministratore, la denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso sia imputabile ai responsabili dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale, la denuncia è fatta dal presidente del comitato di gestione; se il fatto dannoso sia imputabile al responsabile di un servizio o ufficio, l'obbligo di denuncia incombe ai responsabili dell'ufficio di direzione.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 89.

Provvedimenti della giunta regionale

La giunta regionale adotta i provvedimenti di cui agli articoli 18, 20, 57, 58, 59 e 61 della presente legge entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 90.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980

Il bilancio di previsione delle unità sanitarie locali, per l'esercizio 1980 è adottato dalle stesse entro quattro mesi dalla seduta di insediamento delle rispettive assemblee generali.

Art. 91.

Bilanci e rendiconti delle unità sanitarie locali allegati ai bilanci e rendiconti dei comuni e delle comunità montane

Ai sensi dell'art. 50, punto 6), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i bilanci di previsione ed i rendiconti delle unità sanitarie locali sono allegati rispettivamente ai bilanci di previsione e ai rendiconti dei comuni e delle comunità montane esistenti nell'ambito territoriale delle unità sanitarie locali stesse.

Art. 92.

Norme transitorie per la gestione stralcio delle funzioni sanitarie

Alle unità sanitarie locali non possono essere imputate situazioni attive o passive conseguenti alle gestioni delle funzioni sanitarie anteriori al funzionamento delle stesse, fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Alla sistemazione delle situazioni di cui al precedente comma provvederà lo speciale ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 93.

Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia.

Art. 94.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 11 novembre 1980

DE FEO

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1980, n. **64.**

Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale e disciplina per l'iscrizione nei ruoli medesimi del personale da destinare alle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72 *del* 1° *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale sono istituiti con deliberazione della giunta regionale in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

L'iscrizione nei suddetti ruoli del personale da destinare alle unità sanitarie locali è disciplinata dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Per i fini indicati al primo comma dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1979, n. 833, gli enti di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'art. 66 della legge medesima nonché i comuni, ciascuno per quanto di competenza, devono formare, secondo i criteri indicati al successivo art. 3, elenchi nominativi relativi al personale di ruolo dipendente da:

a) enti ospedalieri con esclusione dei servizi di farmacia aperti al pubblico, nonchè dei servizi per la gestione dei beni mobili ed immobili e di attrezzature non destinati a servizi igienici o sanitari o non inerenti comunque funzioni in materia igienica o sanitaria;

b) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e altri enti pubblici di cui al quarto comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con esclusione dei servizi per la gestione dei beni mobili ed immobili e di attrezzature non destinati a servizi igienici o sanitari o non inerenti comunque funzioni in materia igienica o sanitaria;

c) consorzi antitubercolari e consorzi di enti locali per la gestione di servizi igienico-sanitari;

d) province, limitatamente agli uffici igienico-sanitari comunque denominati, ai centri di medicina sociale, ai laboratori di igiene e profilassi, agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, ai centri di igiene mentale, ad istituti di prevenzione e cura ed a presidi sanitari extra-ospedalieri, agli altri uffici o servizi sanitari comunque denominati.

Per i presidi e servizi di assistenza psichiatrica e di igiene mentale, interessanti anche altre regioni, si provvederà previe intese con queste ultime così come previsto dal quarto comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

e) comuni, limitatamente agli uffici igienico-sanitari comunque denominati ed a qualunque altro presidio sanitario extra-ospedaliero o servizio sanitario trasferito ad esclusione del personale delle farmacie.

Art. 3.

Gli elenchi nominativi, corredati dai dati previsti in apposito schema da predisporsi a cura della giunta regionale, devono essere formati, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per il personale addetto, in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977, ai servizi sanitari trasferiti, ovvero assegnato ai servizi medesimi a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) per il personale assunto, successivamente al 28 dicembre 1978, mediante pubblico concorso espletato, secondo la normativa vigente, per la copertura di posti nelle piante organiche dei servizi sanitari trasferiti;

c) per il personale dipendente dagli enti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 2, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti;

d) per il personale dipendente dalle province o dai comuni, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, a condizione che sia da questi ultimi utilizzato in un servizio o settore sanitario.

I suddetti elenchi, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente, devono essere trasmessi alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di invio dello schema indicato al primo comma del presente articolo.

Nella stessa forma, entro quindici giorni dal loro verificarsi, devono altresì essere comunicate le variazioni, intervenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, da apportare agli elenchi in conseguenza di assunzioni effettuate nell'ambito di quanto previsto al primo comma, lettera *b)*, del presente articolo, nonché di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazioni dal servizio per qualsiasi causa.

Dopo l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, gli adempimenti di cui al precedente comma sono effettuati dall'unità sanitaria locale presso la quale il personale è utilizzato o trasferito ai sensi del terzo comma, lettera *b)*, dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 4.

Per i fini indicati al quinto comma, lettera *c)*, dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti di cui all'art. 2 devono trasmettere alla giunta regionale, con le modalità e nei termini stabiliti al secondo comma dell'art. 3, elenchi nominativi riferiti al personale non di ruolo addetto esclusivamente, e in modo continuativo, ai servizi sanitari in data non successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

In detti elenchi deve essere compreso anche il personale che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, a condizione, per quanto concerne il personale dipendente da province e comuni, che risulti utilizzato in un servizio o settore sanitario.

Nel caso di servizio prestato presso più enti fra quelli previsti al quinto comma, lettera *c)*, dell'art. 47 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli elenchi devono essere formati dall'ente presso il cui personale era in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 5.

Prima della trasmissione alla giunta regionale, gli enti indicati all'art. 2 devono portare a conoscenza del personale dipendente, mediante adeguate forme di pubblicazione, gli elenchi di cui agli articoli 3 e 4.

In caso di errori o di omissioni, eventuali istanze di correzione possono essere avanzate dai dipendenti interessati, entro quindici giorni dalla pubblicazione degli elenchi, all'ente di appartenenza, il quale è tenuto ad esaminare le istanze medesime nei quindici giorni successivi. Qualora non venga fornita nel suddetto termine alcuna risposta, l'istanza deve intendersi non accolta.

Art. 6.

Nel caso di persistente inadempienza da parte degli enti interessati, il presidente della giunta regionale, su conforme delibera della giunta medesima, diffida ad adempiere nel termine di venti giorni e provvede, in mancanza, con proprio decreto alla nomina di un commissario per l'assolvimento dei compiti assegnati agli enti medesimi dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge.

Art. 7.

Con deliberazioni della giunta regionale, il personale di ruolo, compreso negli elenchi di cui all'art. 3 — salvo quanto previsto al successivo art. 9 — è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale in conformità ai criteri e con le modalità stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

E' parimenti iscritto nei suddetti ruoli, con la stessa modalità di cui al comma precedente, il personale compreso negli elenchi di cui all'art. 4 — salvo quanto previsto al successivo art. 9 — che abbia superato il concorso riservato previsto al quinto comma, lettera *c)*, dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'iscrizione del personale di cui ai precedenti commi e la cancellazione del medesimo dai ruoli dei rispettivi enti di provenienza hanno effetto dalla data di effettiva entrata in funzione delle unità sanitarie locali.

Art. 8.

Con deliberazione della giunta regionale è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, in conformità ai criteri e con le modalità che saranno stabiliti ai sensi dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978 numero 833, il personale di ruolo appresso indicato, ove si verifichino le condizioni, previste dalle specifiche sottoindicate norme della medesima legge, per la sua individuazione:

a) personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse (quarto e sesto comma dell'art. 67) — salvo quanto previsto al successivo art. 9;

b) personale dipendente, alla data del 1° dicembre 1977 dall'associazione regionale ospedalieri campani (A.R.O.C.) — ai sensi dell'art. 67, terzo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) personale della Croce rossa italiana (primo e secondo comma dell'art. 70);

d) personale dell'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (quarto comma dell'art. 72);

e) personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro (art. 73);

f) personale degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (ultimo comma dell'art. 42);

g) medici e veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali salvo diversa necessità della Regione — (secondo comma dell'art. 67);

h) personale tecnico sanitario trasferito e già inquadrato nei ruoli della Regione, proveniente da posti di ruoli conseguiti per effetto di pubblico concorso presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni e altri servizi degli enti locali (secondo comma dell'art. 68);

i) personale tecnico sanitario assunto dalla Regione per i servizi regionali (terzo comma dell'art. 68).

Il personale di ruolo regionale in servizio e quello comunque utilizzato presso gli uffici del medico e del veterinario provinciale all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, ove non sia nel frattempo intervenuta la legge regionale prevista dal secondo comma dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale.

Al personale di cui al precedente capoverso, ivi compreso ai medici e ai veterinari provinciali, è riconosciuto l'esercizio del diritto di opzione per la permanenza nel ruolo dei dipendenti regionali da esprimersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale non di ruolo in servizio presso gli stessi uffici si applicano le disposizioni di cui all'art. 47, comma quinto, lettera C, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le amministrazioni interessate devono fornire alla giunta regionale, con le modalità e nei termini stabiliti al secondo comma dell'art. 3, elenchi nominativi riferiti al personale indicato nel primo comma, lettera *a*), *b*), *c*), *d*, *e*) e *f*), del presente articolo.

Le amministrazioni stesse devono altresì comunicare entro trenta giorni le variazioni da apportare agli elenchi in conseguenza di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazioni dal servizio per qualsiasi causa.

Dopo l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, gli adempimenti di cui al precedente comma sono effettuati da quella presso la quale il personale è utilizzato o trasferito ai sensi del terzo comma, lettera *b*), dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 9.

Il personale già comandato alla Regione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386 anzichè essere inquadrato nei ruoli dei dipendenti regionali, può presentare richiesta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui al successivo comma, di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale. L'iscrizione e disposta con deliberazione della giunta regionale previa comunicazione, per quanto riguarda il personale degli enti mutualistici, ai rispettivi commissari liquidatori, ai fini dell'inclusione, ai sensi dell'art. 67, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nei contingenti previsti al primo comma dello stesso articolo.

L'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione regionale è effettuato con le modalità ed i criteri fissati in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761.

Art. 10.

Le variazioni successive alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale sono disposte con deliberazione della giunta regionale.

Le deliberazioni d'iscrizione e quelle di variazione sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

I ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale formati ai sensi della presente legge sono aggiornati, entro il mese di gennaio di ogni anno, con deliberazione della giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 11.

Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli il dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al presidente della giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro trenta giorni. Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.

Art. 12.

Con deliberazione della giunta regionale il personale addetto ai servizi di farmacia degli enti ospedalieri, aperti al pubblico, sara assegnato agli enti locali nel cui territorio i servizi medesimi sono ubicati.

Con successiva legge regionale saranno stabilite le modalità per l'inquadramento del personale medesimo nei ruoli organici degli enti di destinazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Con gli atti legislativi ed amministrativi con cui la Regione realizzerà i trasferimenti previsti dall'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e regolerà i rapporti patrimoniali degli enti ed istituti ivi contemplati, sarà altresì disciplinata la destinazione del personale addetto alla gestione di beni mobili ed immobili e di attrezzature non destinate a servizi igienici e sanitari o non inerenti comunque funzioni in materia igienica o sanitaria.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 11 novembre 1980

DE FEO

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1980, n. 65.

Modalità di trasferimento ai comuni singoli o associati delle funzioni, dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72 *del* 1° *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina la liquidazione e la soppressione delle II.PP.AA.BB. aventi sede legale nella Regione e le cui funzioni sono state trasferite ai comuni ai sensi del quinto comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Sono escluse dall'applicazione della presente legge:

a) le II.PP.AA.BB. incluse negli elenchi approvati con decreto di cui al settimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) le II.PP.AA.BB. che, per statuto, sono presiedute da un'autorità religiosa o da un suo rappresentante;

c) le II.PP.AA.BB. che svolgono attività inerenti in modo precipuo la sfera educativo-religiosa;

d) le II.PP.AA.BB. che svolgono prevalentemente attività di istruzione, anche se solo prescolare, nonchè le II.PP.AA.BB. che gestiscono seminari e case di riposo per sacerdoti e religiosi.

Art. 2.

La giunta regionale, sentita la commissione competente, con proprio provvedimento disporrà — entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge — la esclusione dal trasferimento ai comuni delle istituzioni di cui al secondo comma del precedente art. 1, sulla base della documentazione all'uopo acquisita.

La giunta regionale provvederà, altresì, con propria deliberazione, alla messa in liquidazione delle II.PP.AA.BB. di cui al primo comma del precedente art. 1.

Gli adempimenti di cui al successivo art. 3, la continuità dei servizi, la gestione economica patrimoniale, nonchè le attività di liquidazione, saranno esercitate dai consigli di amministrazione o dai commissari regionali, nei casi di II.PP.AA.BB. con gestione straordinaria, che assumono in entrambi i casi la funzione di commissari liquidatori.

Art. 3.

Gli organi amministrativi di cui all'art. 2, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono mediante predisposizione di apposito prospetto, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale:

a) alla rilevazione della consistenza patrimoniale dell'ente, mediante elencazione e ricognizione dei beni, alla loro descrizione e catalogazione, nonchè al compimento degli atti volti ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni medesimi.

In particolare, per quanto attiene ai beni immobili, gli organi amministrativi devono indicare, per ciascuno di esso l'esatta ubicazione territoriale, nonchè la effettiva destinazione.

Per i beni immobili costituenti strutture destinate direttamente allo svolgimento di attività assistenziali, gli organi amministrativi devono indicare, per ciascuno di essi, le spese di gestione sostenute nel triennio 1977-79;

b) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti;

c) alla ricognizione del personale in servizio presso l'ente alla data del trasferimento, specificando la natura del rapporto di lavoro, la data di assunzione, la qualifica ed il trattamento economico e giuridico in atto;

d) alla individuazione dei comuni, i cui beni dovranno essere assegnati, in conformità ai criteri di cui al successivo art. 5;

e) alla redazione di una dettagliata relazione descrittiva sul tipo di attività assistenziale svolta.

Alla predisposizione del prospetto di cui sopra, gli organi amministrativi, provvedono previa audizione dei rappresentanti dei comuni nel cui territorio sono ubicate le strutture delle II.PP.AA.BB. nonchè degli altri soggetti, enti o singoli che possano risultare interessati.

Lo stesso prospetto, previa pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo delle II.PP.AA.BB., verrà trasmesso alla giunta regionale, la quale provvederà ad approvarlo, decidendo anche, con atto motivato, sulle eventuali osservazioni od opposizioni da presentarsi entro i quindici giorni successivi al termine di scadenza della pubblicazione.

Art. 4.

La giunta regionale, entro il termine massimo di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previo parere della commissione consiliare competente, in base ai criteri di cui ai successivi articoli, provvede a dichiarare la soppressione dell'ente ed indicare i comuni ai quali è trasferito il personale e sono attribuiti i beni.

I comuni destinatari delle funzioni trasferite effettuano la ricognizione degli scopi delle II.PP.AA.BB. soppresse; ne assicurano la continuazione delle attività con gli adeguamenti alle nuove esigenze sociali, assicurando per quanto possibile il rispetto dei fini originari.

Rimangono in vita le forme associative o i consorzi esistenti fra enti locali.

Il presidente della giunta regionale emette apposito decreto, per ciascuna I.P.A.B., recante la data da cui ha effetto la estinzione ed entro la quale gli organi amministrativi effettueranno le consegne amministrative ai comuni che risulteranno individuati secondo il prospetto dell'articolo precedente.

Art. 5.

I beni mobiliari ed immobiliari delle istituzioni soppresse, nonché il numerario ed i titoli di credito, sono trasferiti in proprietà ai comuni ove le II.PP.AA.BB. hanno sede legale od ove svolgono la parte prevalente delle proprie attività.

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai comuni ai sensi del comma precedente conserva la destinazione a servizi sociali, anche in caso di trasformazione patrimoniale, ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I comuni, singoli od associati, subentrano dal momento del trasferimento nelle situazioni patrimoniali attive e passive e nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo, inerenti a beni e loro pertinenze.

Nei futuri programmi regionali di organizzazione dei servizi assistenziali, da elaborarsi in collaborazione con i comuni, sarà possibile prevedere la cessione dei beni immobili cadenti fuori dei rispettivi territori comunali, in favore dei comuni territorialmente interessati, fermo restando il vincolo di destinazione.

Art. 6.

I comuni, ai quali sono trasferiti gli immobili di cui all'articolo precedente, già destinati ad utenti di più comuni, provvedono a garantire la continuità delle prestazioni ai cittadini interessati, attraverso l'associazione tra i comuni ovvero anche a mezzo di apposite convenzioni.

Art. 7.

Il personale in servizio presso le II.PP.AA.BB. alla data del 31 dicembre 1978, nonchè quello successivamente assunto in conformità della legge n. 641 del 21 ottobre 1978, di ruolo e non di ruolo ma con rapporto a tempo indeterminato, è assegnato ai comuni ai quali sono attribuiti i beni destinati alla erogazione di servizi o allo svolgimento di funzioni a norma degli articoli precedenti, nel pieno rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli innanzi indicati, i comuni subentrano nella titolarità, già facente capo agli enti estinti, senza mutare la natura giuridica e la scadenza dei rapporti medesimi.

Fino all'inquadramento, al personale trasferito continuano ad applicarsi le norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico vigenti presso l'ente di provenienza alla data del trasferimento.

Entro sessanta giorni dal decreto di trasferimento di cui all'art. 4 della presente legge, il comune provvederà al definitivo inquadramento del personale come innanzi individuato, secondo le norme previste dal contratto nazionale degli enti locali, assicurando la continuità del servizio di assistenza.

Dalla data del trasferimento ai comuni, tale personale sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla C.P.D.E.L. ed all'I.N.A.D.E.L.

Art. 8.

Gli organi amministrativi delle II.PP.AA.BB. non possono compiere attività diverse da quelle previste dalla presente legge senza espressa autorizzazione della giunta regionale.

In particolare è fatto divieto di provvedere senza la espressa autorizzazione della giunta regionale ad:

1) assumere nuovo personale anche nell'ambito dei posti previsti dalle vigenti piante organiche;

2) assumere temporaneamente personale in sostituzione di dipendenti collocati in aspettativa o in congedo.

L'autorizzazione è concessa al fine di garantire servizi indispensabili alla comunità locale e sempre che non sia stato possibile provvedere ai sensi dell'art. 31, secondo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

L'autorizzazione non è richiesta per la sostituzione temporanea prevista dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Ad assicurare la continuità delle II.PP.AA.BB. e la gestione economica e patrimoniale provvedono in via transitoria i commissari liquidatori fino alla data delle consegne di cui al secondo comma dell'art. 4.

Da tale data e sino alla emananzione della legge regionale prevista dal secondo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 vi provvedono i comuni singoli o associati cui risulteranno trasferiti i beni o il personale degli enti soppressi in conformità della presente legge.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 11 novembre 1980.

DE FEO

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1980, n. **66.**

Integrazione della legge regionale 8 agosto 1979, n. 34, recante norme per la « determinazione degli ambiti territoriali per la gestione dei servizi sanitari e sociali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72 *del* 1° *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il comune di Trecase, costituito con legge regionale 18 marzo 1980, n. 19, mediante scorporo dal comune di Boscotrecase, ai sensi e per gli effetti della legge 8 agosto 1979, n. 34 recante norme per la « determinazione degli ambiti territoriali per la gestione dei servizi sanitari e sociali » è inserito nell'ambito territoriale n. 34.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 11 novembre 1980

DE FEO

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1980, n. **67.**

Approvazione dello statuto della comunità montana « Vallo di Diano ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72 *del* 1° *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, lo statuto della comunità montana « Vallo di Diano », nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 11 novembre 1980.

DE FEO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1980, n. **68.**

Integrazione della legge regionale 11 novembre 1980, n. 64, concernente: « Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale e disciplina per la iscrizione nei ruoli medesimi del personale da destinare alle unità sanitarie locali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72 *del* 1° *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le deliberazioni degli elenchi di cui all'art. 2 della legge regionale approvata dal consiglio nella seduta del 30 settembre 1980, concernente « Istituzioni dei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale e disciplina per l'iscrizione nei ruoli del personale da destinare alle unità sanitarie locali », costituiscono la prima istituzione provvisoria dei ruoli del personale e operano il relativo trasferimento provvisorio del personale stesso.

Art. 2.

Il personale del consorzio regionale farmaceutico ospedaliero, istituito con legge regionale 16 ottobre 1978, n. 40 ed in servizio alla data del 30 settembre 1980, è iscritto, con le modalità di cui all'art. 2 della legge regionale 11 novembre 1980, n. 64, nei ruoli regionali.

Art. 3.

Il personale degli enti o strutture soppresse e trasferite, che presti comunque servizio alla data di approvazione della presente legge sulla base di atti amministrativi perfetti ai sensi di legge, è mantenuto in servizio fino all'espletamento dei primi concorsi regionali per la copertura dei posti previsti negli organi delle unità sanitarie locali.

E' altresì trattenuto in servizio il personale comunque retribuito dalla Regione alla data del 30 settembre 1980 ed assegnato alle strutture sanitarie operanti nella regione stessa.

Art. 4.

Per quanto non previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 761 del 20 dicembre 1979, si rinvia ai principi generali che regolano il rapporto del pubblico impiego e all'art. 47 della legge n. 833/78.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 11 novembre 1980

DE FEO

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1980, n. 69.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12 settembre 1980, n. 61 - « Assistenza post-penitenziaria ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72 *del* 1° *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 61, del 12 settembre 1980, è così modificato:

« Al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni comunali relative all'assistenza post-penitenziaria, la regione Campania stanzia un fondo di L. 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1980 ».

Art. 2.

All'art. 3 della legge regionale n. 61 del 12 settembre 1980 è aggiunto il seguente secondo comma:

« Per assicurare la tempestività degli interventi, la giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni anticipazioni per i primi adempimenti organizzativi, nelle more della stipulazione delle previste convenzioni ».

Art. 3.

L'art. 5 della legge regionale n. 61 del 12 settembre 1980, è sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in L. 500.000.000, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 1299 di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 » fondo da assegnare ai comuni ad integrazione dell'assistenza post-penitenziaria, prelevando l'occorrente importo dai capitoli 61 e 905 del medesimo stato di previsione, che si riducono rispettivamente di L. 300.000.000 e di 200.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 12 novembre 1980

DE FEO

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1980, n. 70.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1980, n. 2, concernente: « Variazioni al bilancio di previsione per l'anno 1979 (secondo provvedimento) **».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72 *del* 1° *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle tabelle allegate alla legge regionale 7 gennaio 1980, n. 2, concernente « Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979 (secondo provvedimento) » sono apportate le seguenti rettifiche:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 54 (competenza): la variazione in meno è di L. 6.710.000 e non L. 6.170.000;

Cap. 185 (cassa): la variazione in più è di L. 177.000.000 e non L. 117.000.000;

Cap. 342 (residui): la variazione in meno è di L. 99.965.118 e non L. 99.965.143;

Nel riepilogo della categoria I del titolo I (residui) la variazione in più è di L. 2.318.970.428 e non L. 2.318.970.423.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Cap. 293 (competenza): alla variazione in più di lire 21.619.600.000 è aggiunta l'annotazione « di cui L. 3.677.600.000 trasportate dalla competenza 1978 »;

Cap. 383 (cassa): lo stanziamento iniziale di cassa è di L. 30.000.000 e la variazione di L. 113.745 è in più e non in meno;

Cap. 499 al numero va aggiunto « septies »;

Cap. 610 (competenza): lo stanziamento iniziale è di lire 54.986.668.000 e non L. 54.986.688.000;

Cap. 655: il capitolo in esame è il 688 e non il 655;

Cap. 639: il capitolo in esame è il 689 e non il 639;

Cap. 848 (competenza): la variazione in diminuzione è di L. 464.700.435 e non L. 464.700.432.

Nel riepilogo del settore trasporti, la variazione complessiva è di L. 24.677.680.318 e non L. 24.677.680.319.

La denominazione del capitolo 388 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1979 è integrata come segue: « e pagamento delle indennità di espropriazione per i piani di ricostruzione nei comuni dell'Irpinia e del Sannio colpiti dal terremoto dell'agosto 1962, per conto della Cassa per il Mezzogiorno ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente a norma dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 22 novembre 1980

DE FEO

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1980, n. 71.

Organizzazione e disciplina del servizio trasporto infermi e pronto soccorso stradale nella Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72 *del* 1° *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania promuove l'organizzazione, sul proprio territorio, di idonei servizi di trasporto degli infermi e pronto soccorso stradale attraverso l'organica utilizzazione, in via prioritaria ed in attesa del piano sanitario regionale, di tutte le strutture esistenti preordinate a tale scopo.

La presente legge non si applica ai servizi di autoambulanze gestiti in proprio da enti o corpi dello Stato, quali Forze armate e i vigili del fuoco e nei confronti delle autoambulanze immatricolate in altre province, in transito temporaneo nella regione Campania.

Art. 2.

L'assessore regionale alla sanità è autorizzato a stipulare con l'associazione regionale degli ospedali della Campania (A.R.O.C.) apposita convenzione con la quale le conferisce il compito di coordinare e di disciplinare i servizi di trasporto degli infermi della Regione e di pronto soccorso stradale, nonchè di potenziare adeguatamente le strutture esistenti.

Nell'ambito del piano sanitario regionale, con apposito disegno di legge, la regione disciplinerà il trasporto infermi prevedendo apposite norme per l'utilizzazione del personale delle associazioni ed organizzazioni già utilizzato dall'A.R.O.C.

Art. 3.

La convenzione di cui all'articolo precedente dovrà essenzialmente prevedere l'impegno, da parte dell'A.R.O.C., ad:

utilizzare tutte le organizzazioni pubbliche o private che dimostrino di essere comunque costituite entro il 31 dicembre 1979 e che abbiano svolto e svolgono, alla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi;

istituire un servizio telefonico permanente di chiamate, con centro operativo collegato ai mezzi mobili mediante radiotelefono;

decentrare su tutto il territorio regionale le aree di parcheggio e gli autoparchi;

dare esecuzione alle direttive impartite dall'assessorato alla sanità della Regione, fino all'attuazione e nell'ambito del piano sanitario regionale;

curare la qualificazione e l'aggiornamento del personale assegnato al servizio attraverso appositi corsi;

segnalare tempestivamente all'assessorato alla sanità ogni irregolarità o manchevolezza dovesse manifestarsi nel servizio;

applicare nei confronti dei dipendenti delle organizzazioni che entreranno a far parte del servizio regionale di pronto soccorso e trasporto infermi il contratto di lavoro previsto per i dipendenti del settore della sanità.

La giunta regionale stanzia un contributo a favore della A.R.O.C., da destinare al finanziamento della attività disciplinate dalla convenzione da corrispondere in trimestralità anticipate con obbligo di rendiconto.

Art. 4.

Le organizzazioni pubbliche e private interessate ad essere utilizzate per tale servizio dovranno rivolgere, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza all'A.R.O.C., corredata dell'elenco del personale dipendente o socio, se trattasi di cooperative o consorzio di cooperative, regolarmente iscritto nei modi di legge.

Tali organizzazioni dovranno altresì indicare le autoambulanze di loro proprietà, alla data di costituzione di cui all'art. 3 della presente legge, idonee al servizio in oggetto.

Tale norma di applica, per quanto di competenza, anche per le organizzazioni già convenzionate con l'A.R.O.C., a seguito della legge regionale n. 5 del 1° febbraio 1980.

Art. 5.

La regione Campania disciplina, in via provvisoria ed in attesa del piano sanitario regionale con la presente legge, l'autorizzazione per istituire e gestire il servizio di trasporto infermi ed infortunati, mediante autoambulanze, ai sensi dell'art. 43 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale.

All'assessorato per l'igiene e sanità compete la vigilanza sul servizio trasporto infermi e pronto soccorso, comunque svolto nell'ambito della regione Campania.

Art. 6.

Gli autoveicoli destinati al trasporto degli infermi sono suddivisi in due categorie, come indicato nell'allegato alla presente legge. Ciascun autoveicolo deve possedere i reqquisiti tecnici o sanitari indicati nelle tabelle di cui all'allegato I in relazione alla categoria di appartenenza. Ciascun autoveicolo deve altresì essere dotato del seguente personale minimo per turno:

1) per autoveicolo di trasporto sanitario: due unità, di cui una con funzioni di autista in possesso dei requisiti previsti per conduzione di autoambulanze così come dettati del testo unico delle leggi del codice della strada, entrambi con funzioni di carellisti ed un infermiere generico;

2) per la autoambulanza di tipo B: un autista in possesso dei requisiti di cui al punto 1, un infermiere generico con funzioni di barellista, un infermiere professionale, nonchè il personale anche medico necessario in relazione alle attrezzature ed alle prestazioni particolari da erogare secondo gli ordinamenti vigenti dalle rispettive professioni ed arti.

Art. 7.

Ciascuno degli autoveicoli di cui all'art. 5 è sottoposto a preventivo collaudo sotto il profilo delle conformità ai requisiti richiesti a norma dello stesso articolo da parte dell'ufficiale sanitario del capoluogo della provincia sul cui territorio insiste l'autoparco o il posto di parcheggio al quale l'autoveicolo è assegnato.

Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo comma, il proprietario dell'autoveicolo dovrà presentare all'assessorato igiene e sanità apposita istanza in carta legale corredata della documentazione di cui all'allegato 2 della presente legge.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessorato igiene e sanità, rilascia la relativa autorizzazione all'impiego. Gli estremi dell'autorizzazione devono esere riportati in maniera ben leggibile, indelebile e non asportabile all'interno dell'autoveicolo, nonchè all'esterno su entrambe le fiancate.

Art. 8.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore per l'igiene e sanità, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative della Regione, determina la tariffa regionale per il trasporto degli infermi.

Tale tariffa deve comunque coprire i costi del servizio, detratti i contributi erogati dalla Regione, ed è commisurata alla distanza chilometrica percorsa.

Le tariffe determinate non saranno applicate nei confronti dei soggetti indigenti, in caso di calamità pubblica o di sciagura.

Art. 9.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli autoveicoli adibiti al trasporto degli infermi, circolanti nella Regione, devono essere muniti dell'autorizzazione di cui all'art. 6.

Art. 10.

Chiunque eserciti professionalmente attività di trasporto infermi a mezzo di autoveicoli non conformi ad alcuna delle categorie previste dalla presente legge, ovvero utilizzi per il medesimo scopo autoveicoli apparentemente conformi ad una di tali categorie, ma comunque privi della precritta autorizzazione, sarà assoggettato al pagamento di una sanzione di lire dieci milioni ed al sequestro dell'autoveicolo, salvo più gravi sanzioni previste dalla legge. Il processo verbale redatto da pubblico ufficiale che ha elevato la contravvenzione viene, a cura di questi, inviato nelle 48 ore successive, al sindaco cui è delegata la riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative ed al presidente della giunta regionale.

Art. 11.

La giunta regionale, assessorato per l'igiene e sanità, ogni qualvolta rilevi irregolarità o manchevolezza nel servizio, diffida i responsabili a rimuovere le cause, assegnando un termine massimo di sessanta giorni.

Qualora il disservizio sia dipendente da sopravvenuta inidoneità di un autoveicolo, già debitamente munito di autorizzazione, la medesima autorizzazione si intende sospesa durante il predetto termine e comunque fino a quando il successivo collaudo, all'upo disposto, dia esito positivo. La sospensione equipara l'autoveicolo a quelli soggiacenti agli effetti del precedente art. 10.

L'esito negativo del collaudo comporta la revoca immediata dell'autorizzazione.

Trascorso inutilmente il termine di cui al primo comma, la giunta regionale, assessorato per l'igiene e sanità, adotta con urgenza i provvedimenti più opportuni, ivi compresa la revoca dell'autorizzazione, salvo il disposto dell'art. 650 del codice penale, semprechè non ricorra una più grave ipotesi di reato.

Art. 12.

All'onere per l'attuazione della presente legge, stabilito in L. 2.000.000.000 per l'anno 1980, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 1109 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'iscrizione della somma di L. 2.000.000.000 al capitolo 1115, di nuova istituzione, dello stesso stato di previsione, con la seguente denominazione: « Spese per l'organizzazione del servizio trasporto infermi e del pronto soccorso stradale ».

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata dalle leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 22 novembre 1980

DE FEO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1980, **n. 72.**

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1980 (terzo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72 *del* 1° *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte, in termini di competenza e di cassa, le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Le variazioni determinano un incremento di L. 586.626.300.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte, in termini di competenza e di cassa, le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

La somma algebrica di tali variazioni comporta un incremento parimenti di L. 586.626.300.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 22 novembre 1980

DE FEO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1980, **n. 73.**

Modalità di iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale sanitario nazionale di alcune categorie di personale ospedaliero.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72 *del* 1° *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale dipendente da enti ospedalieri aventi sedi distaccate ubicate in territorio facente parte di altre unità sanitarie locali, ha facoltà di optare, entro il termine di giorni 30 dall'entrata in funzione dell'unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicata la struttura, per la permanenza nei ruoli organici della predetta unità sanitaria locale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 22 novembre 1980

DE FEO

(1212)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1981, **n. 5.**

Modifiche alla legge regionale n. 36/1975, modificata con legge regionale n. 20/1976: « Contributi agli esercenti il commercio al dettaglio singoli od associati ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 31 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 21 maggio 1975, n. 36, è così integrato dopo le parole — in attuazione dell'art. 4 dello statuto —:

« e secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale n. 36 del 21 maggio 1975 e l'art. 1 della legge regionale n. 20 del 25 giugno 1976 vengono così modificati ed integrati:

Sono destinatari dei benefici previsti dalla presente legge:

a) le imprese commerciali, nonchè quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o il commercio ambulante, con un numero di dipendenti non superiore a 10 (dieci) unità;

b) le cooperative e loro consorzi, nonchè i gruppi di acquisto, le imprese promotrici di centri commerciali, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di

commercio associato, purchè costituiti esclusivamente tra imprese commerciali che singolarmente abbiano un numero di dipendenti non superiore a 10 (dieci) unità;

c) le cooperative di consumo e loro consorzi.

Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli operatori economici che abbiano più di due punti di vendita al dettaglio in tutto il territorio regionale o nazionale, con eccezione delle cooperative, delle cooperative di consumo e loro consorzi.

I programmi finanziabili sono quelli previsti dalla legge regionale n. 20 del 1976 di cui all'art. 1, punti 1) e 2).

Art. 3.

Sono soppressi l'art. 3 della legge regionale n. 36/1975 e l'art 2 della legge regionale n. 20/1976.

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 36/1975 è così modificato:

le parole «quindici per cento» sono sostituite con le parole «trenta per cento».

Il secondo comma del suddetto art. 4, modificato dall'articolo 3 della legge regionale n. 20/1976 è così modificato:

dopo le parole «carico delle ditte interessate» vanno aggiunte le parole «non sia inferiore a quello applicato dagli istituti di credito per le operazioni creditizie finanziate ai sensi della legge n. 517 del 10 ottobre 1975 e successive modificazioni ed integrazioni».

L'ultimo comma dell'articolo suddetto della legge regionale n. 36/1975 è così modificato:

l'importo di «L. 5.000.000 (cinque milioni)» è sostituito dall'importo di «L. 70.000.000 (settanta milioni)»;

l'importo di «L. 10.000.000 (dieci milioni)» è sostituito dall'importo di «L. 150.000.000 (centocinquanta milioni)».

Allo stesso articolo è aggiunto il seguente comma: «I contributi in conto interessi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli concessi dallo Stato o da altri Enti per le medesime iniziative».

Art. 5.

L'art. 4 della legge regionale n. 20/1976 è così integrato:

dopo il punto 3), sono aggiunti i seguenti punti:

«4) attestato di iscrizione nella categoria commerciale, rilasciato dall'INPS, con l'indicazione del numero dei dipendenti;

5) dichiarazione autenticata, a norma di legge, rilasciata sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante l'impresa commerciale dalla quale risulti che per le medesime iniziative non sono stati richiesti o/e ottenuti contributi dallo Stato o da altri enti».

Art. 6.

L'art. 6 della legge regionale n. 20/1976, al secondo comma, è così modificato:

le parole «l'art. 3» sono sostituite con le parole «con l'art. 2»;

le parole «21 maggio 1975, n. 36», sono sostituite con le parole «25 giugno 1976, n. 20».

Art. 7.

Possono, altresì, usufruire dei contributi previsti dalla presente legge le imprese commerciali, di cui all'art. 2, che abbiano iniziato i propri programmi di investimento non oltre un anno anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 22 gennaio 1981

d'AIMMO

(1270)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100310760)